



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE
Anno 2/N° 3-Settembre 2025

L'editoriale del Direttore del Centro Studi RNF:
la mediazione:
riflessioni e prospettive per l'avvocatura pag. 1

Sondaggio sulla Mediazione civile
Report:
Cosa pensano gli avvocati della mediazione? pag. 3

Approfondimenti RNF pag. 3

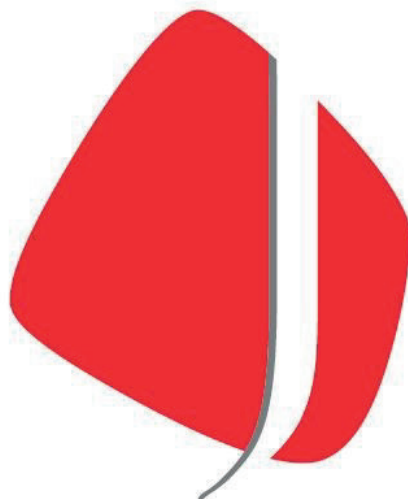
Rassegna Massime
Corte di Cassazione Settembre 2025
Sezione civile pag. 49
Sezione penale pag. 108

 **JURANEWS**

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa
del Tribunale di Bologna al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore Responsabile: Avv. Angelo Ruberto
Direttore Editoriale: Dott.ssa Vincenza Ciannella



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Bologna
al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore responsabile

Avv. Angelo Ruberto
Presidente RNF

Comitato Scientifico

Direttore

Avv. Prof. Francesco Mazza

Vice Direttore

Avv. Anna Realmuto

JURANEWS

Direttore Editoriale:

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale: Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa: Via G. saragat n. 12 - 75100 Matera

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel lies horizontally across the frame. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

*L'editoriale del Direttore del
Centro Studi RNF*

L'editoriale del Direttore del Centro Studi RNF: la mediazione: riflessioni e prospettive per l'avvocatura



*Avv. Lucia Varliero
Direttore Centro Studi
Rete Nazionale Forense*

A più di un decennio dalla sua introduzione, la mediazione civile e commerciale continua a rappresentare un tema di grande attualità, generando opinioni contrastanti nel mondo dell'avvocatura. Sebbene il legislatore le abbia attribuito un ruolo fondamentale per alleggerire il carico dei tribunali, rendendola un prerequisito in molte cause, la sua accettazione da parte dei professionisti non è omogenea.

In questo scenario, la figura dell'avvocato è cruciale. Egli non è soltanto il custode dei diritti dei propri assistiti, ma anche un mediatore culturale che guida i cittadini verso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Un recente sondaggio, promosso dagli avvocati Mario Antonio Stoppa e Roberta Errico e patrocinato dall'Osservatorio Giustizia di RNF, ha permesso di delineare un quadro preciso delle percezioni dell'avvocatura italiana. I dati raccolti rivelano alcune tendenze significative: la mediazione è prevalentemente utilizzata quando è imposta dalla legge o dal giudice, mentre l'uso spontaneo è ancora limitato.

Le risposte mostrano una polarizzazione delle opinioni: per alcuni, la mediazione è uno strumento prezioso in termini di tempi, costi e possibilità di dialogo; per altri, è vista come un mero adempimento formale, percepito come inefficace o superfluo. Emerge inoltre una chiara differenziazione su base geografica e generazionale: il Centro Italia si distingue per un maggiore ricorso e una partecipazione più intensa, mentre al Nord e al Sud la propensione è meno accentuata. A livello generazionale, i professionisti più giovani e quelli più maturi sembrano più aperti alle novità rispetto alla fascia d'età intermedia, che mostra maggiore diffidenza.

Questi risultati rappresentano un invito all'avvocatura a un'azione più consapevole. Affinché la mediazione sia realmente efficace, non basta che sia un obbligo normativo: deve essere compresa e promossa come una vera opportunità di giustizia. L'efficacia del servizio non dipende unicamente dalla preparazione dei mediatori o dall'organizzazione degli organismi, ma anche dalla capacità dell'avvocato di guidare il cliente in un percorso che non è una scorciatoia, ma un luogo di dialogo alternativo e costruttivo.

La vera sfida che emerge da questo studio non è solo di natura legislativa, ma profondamente culturale. L'efficacia della mediazione si costruisce attraverso la formazione continua, l'acquisizione di competenze negoziali e un approccio multidisciplinare. L'avvocato, lungi dall'essere un semplice osservatore, può diventare l'artefice di un cambiamento che mira a restituire alla giustizia la sua essenza: risolvere i conflitti in modo rapido, sostenibile e, quando possibile, preservando le relazioni interpersonali.

Questo numero della rivista vuole essere un contributo non solo di analisi, ma anche di proposta. Il passaggio dalla mediazione obbligatoria a una mediazione scelta consapevolmente è un percorso lungo, ma è proprio nell'avvocatura che risiede la possibilità di colmare questa distanza, interpretando i bisogni dei cittadini e offrendo loro percorsi giuridici praticabili e umani.

*Avv. Lucia Varliero
Direttore Centro Studi RNF*

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel is visible, resting on a wooden surface. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

Approfondimenti RNF

Sondaggio sulla Mediazione civile

Report: Cosa pensano gli avvocati della mediazione?



Avv. Roberta Errico e

Avv. Mario Antonio Stoppa

1. Premessa

Il legislatore italiano ha riconosciuto alla mediazione civile un ruolo fondamentale nella deflazione del contenzioso giudiziario ed ha investito sulla stessa ritenendola una valida alternativa al ricorso al giudizio.

In questo contesto, l'avvocatura riveste un ruolo cruciale: non solo come garante dei diritti delle parti, ma anche come figura ponte tra i cittadini e il sistema di risoluzione alternativa delle controversie.

Sulla base di tale consapevolezza, gli avvocati Mario Antonio Stoppa e Roberta Errico hanno promosso un sondaggio con l'intento di raccogliere opinioni, esperienze e riflessioni personali degli avvocati in merito alla mediazione civile regolata dalla legge italiana. L'iniziativa ha avuto il patrocinio dell'Osservatorio Giustizia di RNF, associazione rappresentativa della categoria forense su base nazionale e territoriale presieduta dall'avv. Angelo Ruberto.

2. Metodo di indagine

Il sondaggio è stato realizzato tramite la piattaforma Google Moduli e ha raccolto le risposte in forma anonima. È stato strutturato in sette sezioni tematiche, oltre a quella dedicata all'informativa privacy.

Le sezioni principali del questionario hanno riguardato:

- Gli anni di iscrizione all'albo e area geografica di appartenenza del rispondente.
- Esperienze pregresse in mediazione, numero di procedure seguite, se attivante o aderente alla procedura, modalità (presenza/telematica) e percezione dell'efficacia.
- Aspetti economici, tra cui spese per le parti, compensi dell'avvocato, gratuito patrocinio e agevolazioni fiscali.
- Grado di familiarità e conoscenza della normativa, inclusi tariffari e formazione in mediazione e negoziazione.
- Relazione con il cliente in mediazione, con valutazione del rapporto fiduciario rispetto al processo tradizionale.
- Relazione con il mediatore, criteri di scelta, valutazione della preparazione e collaborazione.
- Rapporto con l'organismo di mediazione, problemi riscontrati e suggerimenti migliorativi.
- Le domande, sia a risposta chiusa (scelte multiple, a punteggio) sia aperta, hanno permesso di raccogliere dati sia quantitativi sia qualitativi.

2.1 Diffusione

Il sondaggio è stato diffuso tramite canali digitali: WhatsApp, i profili social (nazionali e locali) dell'associazione RNF, i profili personali degli avv. Mario Antonio Stoppa e Roberta Errico e il gruppo "AlMa Avvocati", fondato dall'avv. Angelo Ruberto, presidente di RNF.

La data di avvio del sondaggio è stata il 1° marzo 2025 con termine inizialmente fissato al 6 aprile 2025, poi prorogato al 26 aprile 2025.

A partire dal 7 aprile 2025, il sondaggio è stato inoltre promosso tramite la newsletter n.79 del Il Caso.ite il successivo 9 aprile da CFNews, in occasione di un intervento dell'avv. Stoppa disponibile al seguente link:

<https://www.cfnews.it/diritto/le-nuove-spese-di-mediazione-non-violano-il-diritto-di-accesso-alla-giustizia/>.

2.2 Risposte

Sono pervenute 186 risposte.

Sebbene i risultati pervenuti non siano statisticamente rappresentativi dell'intera popolazione forense (pari a 233.260 iscritti nel 2024, secondo il *Rapporto Censis sull'Avvocatura 2025*), il campione oggetto del sondaggio offre un'interessante fotografia della percezione e dell'esperienza professionale degli avvocati che vi hanno partecipato, con particolare riferimento alla mediazione civile.

Nel pieno rispetto del tempo dedicato dai professionisti coinvolti nella compilazione del questionario, e pur nella consapevolezza dei limiti numerici e metodologici connessi alle modalità di diffusione, si è ritenuto opportuno elaborare il presente report, con l'obiettivo di valorizzare le indicazioni emerse.

2.3 Campione e suddivisione

Le risposte sono pervenute da soggetti dichiaratasi avvocati, ad eccezione di tre questionari compilati da: un commercialista, un ex avvocato e un consulente tecnico di parte.

Benché abbiano dichiarato esperienze in mediazione, in coerenza con l'obiettivo conoscitivo del sondaggio ed il focus sulla categoria forense, il campione finale, salvo rare e segnalate eccezioni, risulta composto da **183 rispondenti**.

Il campione, laddove necessario e al fine di rappresentare con maggiore precisione la situazione delineata dai partecipanti, è stato ulteriormente suddiviso secondo i seguenti criteri:

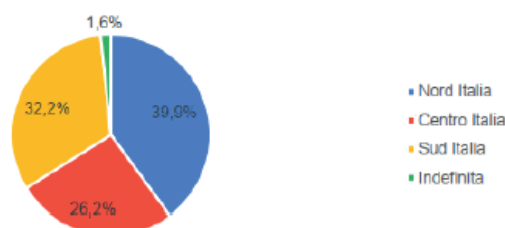
- A. anzianità di iscrizione all'albo (da ≤ 10 a oltre 50 anni);
- B. provenienza geografica del professionista rispondente;
- C. esperienza dichiarata in materia di mediazione.

3. Distribuzione degli avvocati partecipanti al sondaggio per area geografica.

Il campione degli avvocati intervenuti al sondaggio è stato suddiviso per dichiarata provenienza geografica in tre macro aree: Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia, quest'ultimo comprensivo delle Isole.

Area geografica di appartenenza	Avvocati	%
Nord Italia	73	39,9%
Centro Italia	48	26,2%
Sud Italia	59	32,2%
Indefinita	3	1,6%
	183	100,0%

Area geografica di appartenenza



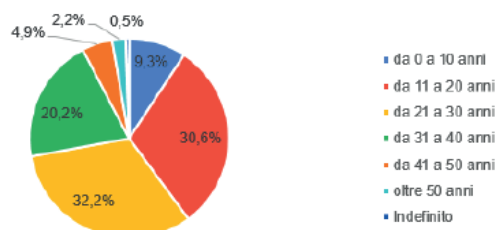
L'area più rappresentata è il **Nord Italia** con il **39,9% (73 rispondenti)** a cui seguono, il **Sud Italia**, comprensivo anche delle **Isole**, con il **32,2% (59 rispondenti)**, il **Centro Italia** con il **26,2% (48 rispondenti)**; una minima percentuale (**1,6%**) non ha specificato l'area.

4. Anzianità professionale degli avvocati partecipanti al sondaggio

Per quel che concerne l'anzianità professionale degli avvocati partecipanti al sondaggio:

Anni di iscrizione all'ordine	Avvocati	%
da 0 a 10 anni	17	9,3%
da 11 a 20 anni	56	30,6%
da 21 a 30 anni	59	32,2%
da 31 a 40 anni	37	20,2%
da 41 a 50 anni	9	4,9%
oltre 50 anni	4	2,2%
Indefinito	1	0,5%
	183	100,0%

Anni di iscrizione all'ordine



Gli avvocati che hanno preso parte al sondaggio possono essere suddivisi per fasce di esperienza:

- la fascia **21-30 anni** di iscrizione è la più rappresentata (**32,2%**)
- seguita da quella intermedia di **11-20 anni (30,6%)**;
- da quella con meno esperienza **0-10 anni (9,3%)**;
- meno rappresentata la fascia di maggiore anzianità con oltre **40 anni**

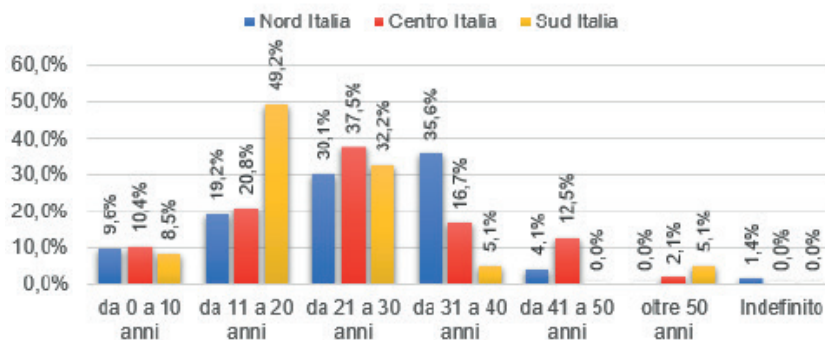
di esperienza con una percentuale complessiva (7,1%).

Il sondaggio è stato principalmente completato da avvocati con **esperienza medio-alta**, spesso coincidente con una fase professionale matura. Questo elemento può implicare una maggiore consapevolezza e capacità critica rispetto alla valutazione del ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

5. Anzianità dei partecipanti al sondaggio per area geografica in rapporto all'area geografica di appartenenza

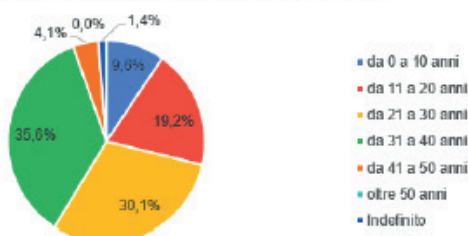
Per quel che concerne la distribuzione suddivisa per area geografica degli avvocati partecipanti al sondaggio, in rapporto agli anni di iscrizione all'ordine, si vedano le seguenti tavole e grafici.

Anni di iscrizione all'ordine



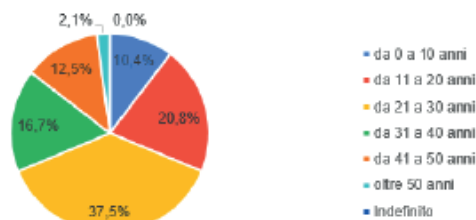
Anni di iscrizione all'ordine	Nord Italia	%
da 0 a 10 anni	7	9,6%
da 11 a 20 anni	14	19,2%
da 21 a 30 anni	22	30,1%
da 31 a 40 anni	26	35,6%
da 41 a 50 anni	3	4,1%
oltre 50 anni	0	0,0%
Indefinito	1	1,4%
	73	100,0%

Nord Italia - Anni di iscrizione all'ordine



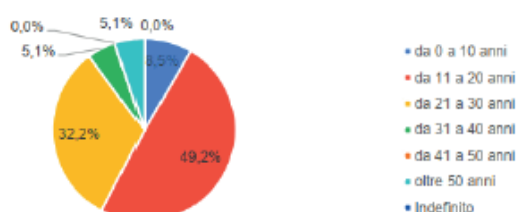
Anni di iscrizione all'ordine	Centro Italia	%
da 0 a 10 anni	5	10,4%
da 11 a 20 anni	10	20,8%
da 21 a 30 anni	18	37,5%
da 31 a 40 anni	8	16,7%
da 41 a 50 anni	6	12,5%
oltre 50 anni	1	2,1%
Indefinito	0	0,0%
	48	100,0%

Centro Italia - Anni di iscrizione all'ordine



Anni di iscrizione all'ordine	Sud Italia	%
da 0 a 10 anni	5	8,5%
da 11 a 20 anni	29	49,2%
da 21 a 30 anni	19	32,2%
da 31 a 40 anni	3	5,1%
da 41 a 50 anni	0	0,0%
oltre 50 anni	3	5,1%
Indefinito	0	0,0%
	59	100,0%

Sud Italia - Anni di iscrizione all'ordine



Dalla lettura delle sopra riportate tavole, il campione dei partecipanti al sondaggio, suddiviso geograficamente tra Nord (73 partecipanti), Centro (48) e Sud e Isole (59), fotografa una eterogeneità rispetto alla distribuzione dell'esperienza professionale rappresentata dagli anni di iscrizione all'albo tra le aree, riflettendo profili differenti in termini di seniority:

- **Nord Italia:** I partecipanti provenienti da quest'area presentano un'elevata seniority. Quasi due terzi del campione (65,8%) rientra nella fascia tra i 21 e i 40 anni di iscrizione all'albo, mentre il 19,2% ha un'esperienza compresa tra gli 11 e i 20 anni. Più contenuta (9,6%) è la quota di avvocati con meno di 10 anni di attività, a conferma di una forte presenza di professionisti con lunga esperienza.
- **Centro Italia:** Il profilo professionale degli avvocati di quest'area appare più bilanciato. La fascia 21-30 anni di iscrizione risulta la più rappresentata (37,5%), seguita da quella 11-20 anni (16,7%). Di rilievo anche la presenza di professionisti con oltre 40 anni di iscrizione, che

costituiscono il 12,5% del campione. Questa distribuzione suggerisce una partecipazione equamente suddivisa tra professionisti a metà e a fine carriera.

- **Sud:** In questa macroarea si registra una significativa concentrazione nella fascia intermedia di carriera: il 49,2% degli avvocati ha un'anzianità compresa tra gli 11 e i 20 anni, seguiti da un'ulteriore 32,2% con 21-30 anni di iscrizione. Le fasce più senior (oltre i 30 anni di attività) risultano meno rappresentate, con una quota complessiva pari al 10,2%, mentre la fascia iniziale di esperienza (0-10 anni) si attesta appena all'8,5%.

Nel complesso, i dati mostrano come il grado di esperienza dei partecipanti vari da area ad area: al Nord prevalgono avvocati con una lunga carriera alle spalle, al Centro si osserva un equilibrio tra senior e mid-career, mentre al Sud emerge con forza la fascia intermedia.

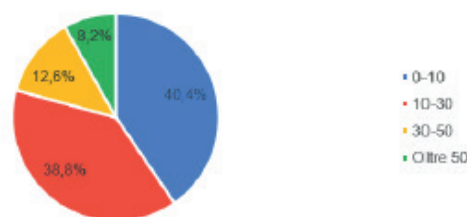
6. Il numero di procedure di mediazione a cui hanno partecipato gli avvocati del campione esaminato.

Spostando il focus sul numero di procedure di mediazione, **tutti gli avvocati** partecipanti al sondaggio hanno dichiarato **di aver partecipato ad almeno una procedura di mediazione**.

Al quesito di carattere generale: *“Sino ad oggi, come avvocato che assiste la parte, a quante procedure di mediazione hai partecipato?”*

Numero di procedure di mediazione	Avvocati	%
0-10	74	40,4%
10-30	71	38,8%
30-50	23	12,6%
Oltre 50	15	8,2%
	183	100,0%

Numero di procedure di mediazione



degli avvocati partecipanti al sondaggio:

- il **40,4%**, pari a 74 partecipanti, ha dichiarato di aver preso parte a **0-10 procedure**,
- il **38,8%**, pari a 71 partecipanti, ha dichiarato di aver preso a **10-30 procedure**,
- solo una minoranza ha dichiarato di aver preso parte ad **oltre 30 procedure**:
 - **12,6% tra 30-50**, pari a 23 partecipanti
 - **8,2% oltre 50**, pari a 15 partecipanti.

Considerando la genericità della domanda quanto al profilo temporale, può

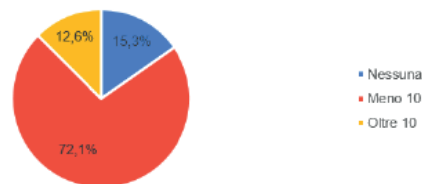
osservarsi che:

- Quasi l'**80%** (percentuale calcolata sommando le fasce 0-10 e 10-30) del campione ha dichiarato di aver partecipato a non più di 30 procedure di mediazione, con una suddivisione piuttosto equilibrata tra la fascia 0-10 procedure (**40,4%**) e quella 11-30 procedure (**38,8%**).
- Solo circa il **20%** ha superato la soglia delle 30 procedure di cui: il **12,6%** nella fascia 30-50 procedure e appena l'**8,2%** nella fascia oltre 50 procedure.

Restringendo l'analisi al **solo anno 2024** e distinguendo tra procedure avviate e adesioni, il quadro che emerge è il seguente:

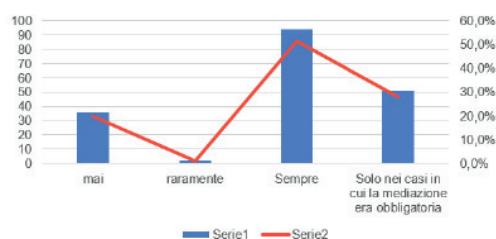
Numero di procedure di mediazione avviate nel 2024	Avvocati	%
Nessuna	28	15,3%
Meno 10	132	72,1%
Oltre 10	23	12,6%
	183	100,0%

Numero di procedure di mediazione avviate nel 2024



Numero di adesioni alle procedure di mediazione nel 2024	Avvocati	%
mai	36	19,7%
raramente	2	1,1%
Sempre	94	51,4%
Solo nei casi in cui la mediazione era obbligatoria	51	27,9%
	183	100,0%

Numero di adesioni alle procedure anno 2024



Nessuna attivazione o adesione:

Il **15,3% del campione** (28 partecipanti) ha dichiarato di non aver avviato alcuna procedura di mediazione. Mentre il **19,7% del campione** (36 partecipanti) ha dichiarato di non aver aderito ad alcuna procedura di mediazione.

Meno di 10 procedure:

La quota più ampia, pari al **72,1%** (132 partecipanti), ha invece riferito di

aver avviato meno di 10 procedure. All'interno di questo gruppo:

- 112 partecipanti hanno indicato che, nella maggior parte dei casi, si trattava di mediazioni obbligatorie, e 13 di questi hanno specificato che si trattava di procedimenti demandati dal giudice;
- 17 partecipanti hanno dichiarato di aver gestito prevalentemente mediazioni volontarie; tra questi, 2 hanno segnalato che si trattava di mediazioni demandate, mentre gli altri hanno precisato che, nei restanti casi, si trattava comunque di mediazioni obbligatorie;
- 2 partecipanti hanno riferito che le procedure avviate erano per lo più demandate dal giudice, senza specificare se si trattasse di mediazione obbligatoria;
- 1 partecipante ha indicato di aver avviato tali procedure solo in alcuni casi.

Più di 10 procedure

Infine, il 12,6% del campione (23 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato a più di 10 procedure di mediazione nel corso dell'anno. All'interno di questo gruppo, tutti hanno riferito che, nella maggior parte dei casi, si trattava di mediazioni obbligatorie; 2 di essi hanno inoltre specificato che si trattava anche di mediazioni demandate, e uno ha aggiunto di aver partecipato anche a mediazioni volontarie.

Adesione alle procedure

Mentre l'89,3% del campione, corrispondente a 155 partecipanti, ha dichiarato di aver aderito alla mediazioni, di cui:

- una netta maggioranza corrispondente al 51,4% del campione ha chiarito di averlo fatto sempre, senza precisare la natura della procedura;
- il 27,9% ha precisato che trattavasi nella maggior parte delle volte di mediazione obbligatoria.

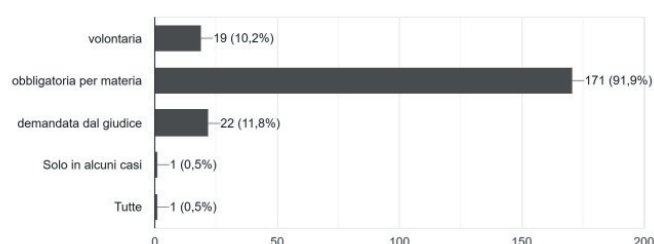
Per l'anno 2024, dunque, sembra essersi registrata una maggiore propensione all'adesione rispetto all'avvio delle procedure di mediazione, indipendentemente dalla tipologia della procedura.

Tipologia di procedure avviate

Per quanto riguarda la **tipologia delle procedure avviate**, emerge con chiarezza la prevalenza delle mediazioni obbligatorie, spesso anche demandate dal giudice.

La mediazione volontaria, invece, appare marginale e residuale, segnalata solo da una ristretta parte del campione.

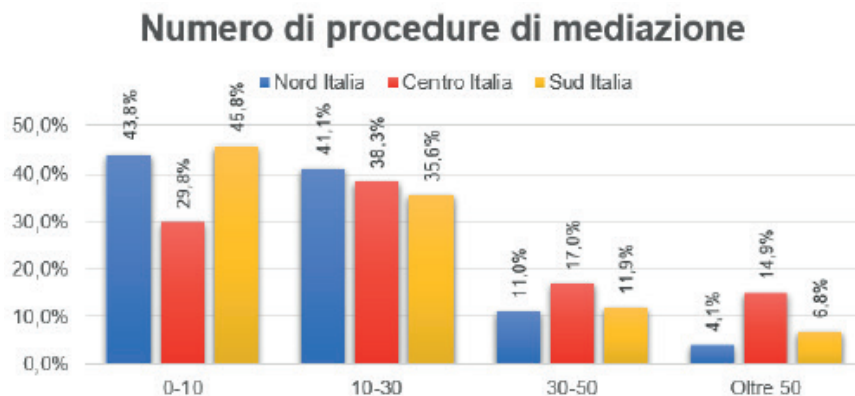
8) Si trattava, nella maggior parte dei casi, di mediazione:
186 risposte



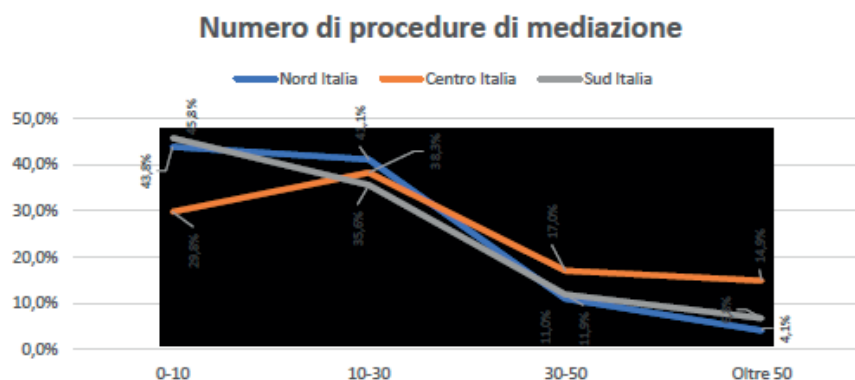
7. Il numero di procedure di mediazione in rapporto all'area geografica di appartenenza degli avvocati facenti parte del campione esaminato

Rapportando i risultati sopra riportati rispetto all'area geografica di appartenenza emerge la seguente situazione:

Visualizzazione con grafico ad istogramma

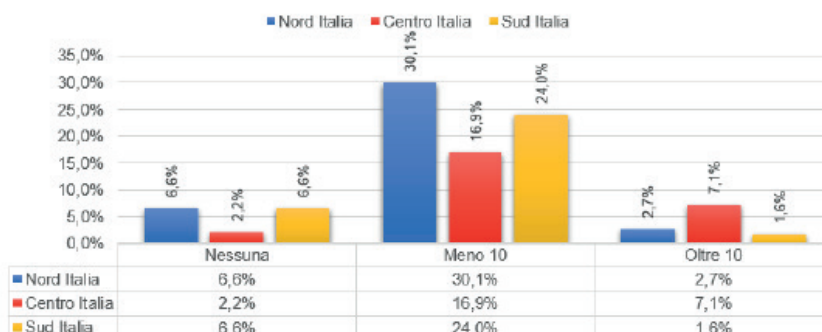


Visualizzazione alternativa secondo grafico a linee



Nell'anno 2024:

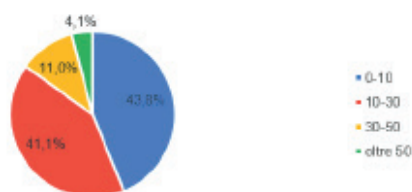
Numero di procedure di mediazione avviate nel 2024



7.1 Nord Italia

Numero di procedure di mediazione	Nord Italia	%
0-10	32	43,8%
10-30	30	41,1%
30-50	8	11,0%
oltre 50	3	4,1%
	73	100,0%

Nord Italia - Numero di procedure di mediazione



Dei n. 73 partecipanti al sotto campione di riferimento:

- il **43,8%** (32 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato a 0-10 procedure di mediazione;
- il **41,1%** (30 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato da 10-30 procedure di mediazione;
- l'**15,1%** (8 partecipanti) ha dichiarato di aver superato le 30 procedure, e solo n. 3 partecipanti hanno dichiarato di aver superato le 50.

Quanto alla **tipologia di mediazioni** i medesimi partecipanti hanno dichiarato che, nella maggior parte delle volte, trattavasi:

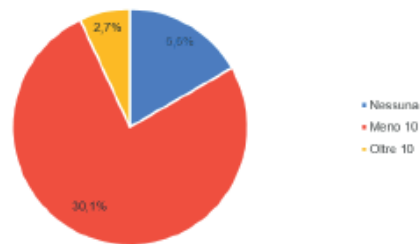
- di mediazione demandata dal giudice: n. 1 partecipante al sotto campione;
- di mediazione obbligatoria: n. 66 partecipanti al sotto campione, di cui un partecipante ha fatto riferimento all'avvio volontario della stessa e n. 6 con specifico riferimento alla mediazione volontaria,
- di mediazione volontaria senza specificazione: n. 6 partecipanti al sotto campione

7.1.1 Anno 2024

Con specifico riferimento all'**anno 2024**:

Numero di procedure di mediazione avviate nel 2024	Nord Italia	%
Nessuna	12	6,8%
Meno 10	55	30,1%
Oltre 10	5	2,7%
	72	39,3%

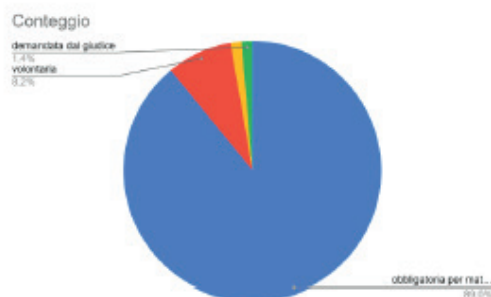
Nord Italia - Numero di mediazione avviate
nel 2024



Dei 72 partecipanti al sondaggio riconducibili al Nord Italia, pari al 39,3 % del campione complessivo:

- il **6,6%** (percentuale corrispondente a n. 12 partecipanti calcolata sul campione complessivo pari a 183 partecipanti) ha dichiarato di non aver partecipato ad alcuna procedura di mediazione;
- il **30,1%** (percentuale corrispondente a n. 55 partecipanti calcolata sul campione complessivo pari a 183 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato da 0-10 procedure di mediazione;
- Solo il **2,7%** (percentuale corrispondente a n. 5 partecipanti calcolata sul campione complessivo pari a 183 partecipanti) ha dichiarato di aver superato le 10 procedure, di questi tutti hanno dichiarato che, nella maggior parte dei casi si trattava di mediazioni obbligatorie, uno dei quali con ulteriore specifica che trattavasi di mediazione demandata da giudice.

Quanto alla tipologia, gli intervistati hanno dichiarato che trattavasi in n.66 volte di mediazione obbligatoria, n.6 volte di mediazione volontaria en.1 volte di demandata dal giudice.



7.2 Centro Italia

Numero di procedure di mediazione	Centro Italia	%
0-10	14	29,2%
10-30	18	37,5%
30-50	8	16,7%
oltre 50	8	16,7%
	48	100,0%

Centro Italia - Numero di procedure di mediazione



Dei n. 48 partecipanti al sotto campione di riferimento:

- il 37,5% (18 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato a 10-30 procedure di mediazione;
- il 33,4% (16 partecipanti) ha dichiarato di aver superato le 30 procedure, di cui n. 7 partecipanti hanno precisato di aver superato le 50 procedure;
- il 29,2% (14 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato tra 0-10 procedure di mediazione.

Quanto alla **tipologia di mediazione** i medesimi partecipanti hanno dichiarato che, nella maggior parte delle volte, trattavasi di mediazione obbligatoria:

- di mediazione demandata dal giudice: n. 1 partecipante al sotto campione;
- di mediazione obbligatoria: n. 43 partecipanti al sotto campione, di cui n. 2 partecipanti hanno fatto riferimento all'avvio volontario della stessa e n. 2 ha fatto specifico riferimento alla mediazione demandata da giudice;
- di mediazione volontaria: n. 3 partecipanti al sotto campione, di cui n. 1 ha fatto specifico riferimento alla mediazione obbligatoria

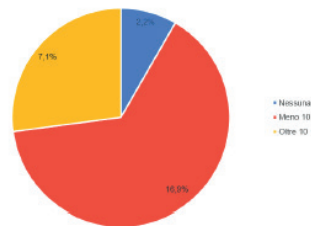


7.2.1 Anno 2024

Con specifico riferimento al solo anno 2024:

Numero di procedure di mediazione avviate nel 2024	Centro Italia	%
Nessuna	4	2,2%
Meno 10	31	16,9%
Oltre 10	13	7,1%
	48	26,2%

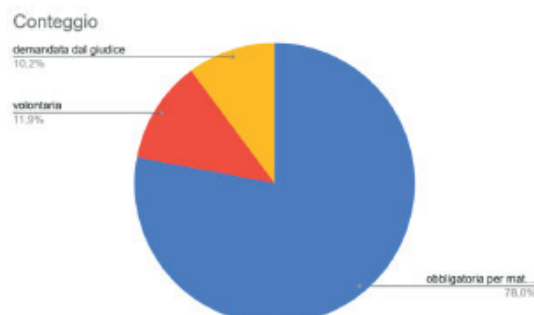
Centro Italia - Numero di mediazioni avviate nel 2024



Dei n. 48 partecipanti al sotto campione di riferimento, riconducibili all'area Centro Italia, pari al 26,2% del campione complessivo:

- il **16,9 %** (31 partecipanti del campione complessivo pari a n. 183 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato a meno di 10 procedure;
- il **7,1%** (13 partecipanti del campione complessivo pari a n. 183 partecipanti) ha dichiarato di aver superato le n. 10 procedure;
- il restante **2,2%** (4 partecipanti del campione complessivo pari a n. 183 partecipanti) ha dichiarato di non aver partecipato alcuna procedura di mediazione.

Quanto alla **tipologia**, anche in questo caso, la maggior parte dei partecipanti ha dichiarato che, di tali procedure per la maggiore erano mediazioni obbligatorie (46 partecipanti), n.6 partecipanti che erano mediazioni demandate dal giudice e n.7 partecipanti che erano mediazioni volontarie

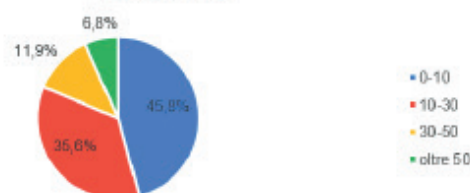


7.3 Sud Italia

Dei n. 59 partecipanti al sotto campione di riferimento:

Numero di procedure di mediazione	Sud Italia	%
0-10	27	45,8%
10-30	21	35,6%
30-50	7	11,9%
oltre 50	4	6,8%
	59	100,0%

Sud Italia - Numero di procedure di mediazione



- il **45,8%** (27 partecipanti) ha dichiarato di non aver partecipato a 0-10 procedure di mediazione;
- il **35,6%** (21 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato a 10-30 procedure;
- il **18,7%** (13 partecipanti) ha dichiarato di aver superato le n. 30 procedure, di cui n. 4 partecipanti hanno precisato di aver superato le 50.

Quanto alla **tipologia di mediazioni** i medesimi partecipanti hanno dichiarato che, nella maggior parte delle volte, trattavasi:

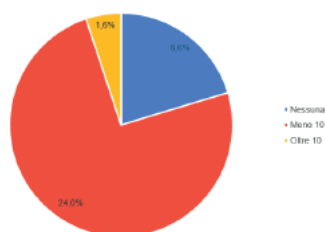
- di mediazione demandata dal giudice: n. 1 partecipante al sotto campione;
- di mediazione obbligatoria: n. 56 partecipanti al sotto campione, di cui n. 2 partecipanti hanno fatto riferimento all'avvio volontario della stessa e n. 6 ha fatto specifico riferimento alla mediazione demandata da giudice;
- di mediazione volontaria: n. 3 partecipanti al sotto campione, di cui n. 1 ha fatto specifico riferimento alla mediazione demandata dal giudice.

7.3.1 Anno 2024

Nel 2024:

Numero di procedure di mediazione avviate nel 2024	Sud Italia	%
Nessuna	12	6,6%
Meno 10	44	24,0%
Oltre 10	3	1,6%
	59	32,2%

Sud Italia - Numero di mediazioni avviate nel 2024



Dei n. 59 partecipanti al sotto campione di riferimento pari al **32,2%** del campione complessivo:

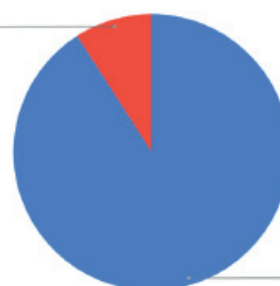
- il **24,0 %** (44 partecipanti del campione complessivo pari a n. 183 partecipanti) ha dichiarato di aver partecipato a meno di 10 procedure;
- solo l'**1,6%** (3 partecipanti del campione complessivo pari a n. 183 partecipanti) ha dichiarato di aver superato le n. 10 procedure;
- il restante **6,6%** (12 partecipanti del campione complessivo pari a n. 183 partecipanti) ha dichiarato di non aver partecipato alcuna procedura di mediazione.

Anche in questo caso, la maggior parte dei partecipanti ha dichiarato che, in n. 39 casi trattavasi di mediazione obbligatorie e in n.4 casi di mediazione volontarie.

Conteggio

volontaria

8,1%



obbligatoria per met.

91,9%

7.4 Partecipazione complessiva alle procedure di mediazione

A parità ipotetica di partecipanti, i dati evidenziano alcune differenze significative:

- Centro Italia si distingue per un maggiore coinvolgimento: il **70,9%** degli avvocati ha partecipato ad almeno 10 procedure di mediazione, con una quota particolarmente elevata (**33,4%**) che ha superato le 30 procedure. Questo dato risulta dalla somma del **16,7%** di partecipanti nella fascia 30–50 e nella fascia oltre le 50 procedure.
- Sud Italia mostra un livello di partecipazione intermedio, con il **54,3%** degli avvocati coinvolto in più di 10 procedure, pari alla somma del **35,6%** di partecipanti nella fascia 10-30, l'**11,9%** nella fascia 30-50 ed il **6,8%** nella fascia oltre le 50. Mentre la quota complessiva dei partecipanti ad oltre 30 procedure, corrispondente alla somme delle fasce 30-50 e della fascia oltre 50, è del **18,7%**.
- Nord Italia presenta un coinvolgimento più contenuto: il **43,8%** ha partecipato a meno di 10 procedure, mentre solo il **15,1%** ha superato le 30

procedure (pari alla somma delle fasce 30-50 dell'**11%** e quella di oltre 50 procedure **4,1%**).

Anno 2024

- Al Nord, solo n. 5 partecipanti al sondaggio, pari al **2,7%** del campione complessivo, ha dichiarato di aver partecipato a più di 10 procedure. Mentre il **36,07%**, pari a complessivi 60 partecipanti (comprensivo del **6,6%**, cioè 5 partecipanti, della fascia “nessuna procedura”), ha dichiarato di aver preso parte a meno di 10 procedure;
- Al Centro, il dato dei partecipanti a più di 10 procedure è più elevato, con 13 partecipanti pari al **7,1%** del campione complessivo, mentre il **19,1%**, pari a 34 partecipanti (comprensivo della fascia “nessuna procedura” pari a n. 4, cioè **2,2%**), ha dichiarato di aver preso parte a meno di 10 procedure;
- Al Sud, la quota di partecipanti con oltre 10 procedure è la più bassa, con 3 partecipanti pari all'**1,6%** del campione complessivo, mentre la maggioranza, pari a complessivi 56 partecipanti (**25,06%**), ha svolto meno di 10 procedure, comprensivo di n. 12 partecipanti che non hanno partecipato ad alcuna procedura.

7.5 Tipologia delle procedure

In tutte le aree, prevale nettamente la **mediazione obbligatoria**, seguita dalla **mediazione demandata dal giudice**, mentre la **mediazione volontaria** è residuale.

Questo dato lascia presumere come la spinta alla mediazione derivi ancora in larga parte da vincoli normativi piuttosto che da un’iniziativa autonoma delle parti o dei legali.

In particolare:

- Al Nord, 66 su 73 partecipanti hanno indicato la mediazione obbligatoria **come** la forma prevalente;
- Al Centro, 43 su 47 partecipanti hanno fornito la stessa indicazione;
- Al Sud, la mediazione obbligatoria è stata citata da 56 su 59 partecipanti.

Ipotizzando lo stesso numero di partecipanti in ogni macroarea, il **Centro Italia** emerge come l’area con la **maggiore propensione alla mediazione**, sia in termini quantitativi (numero complessivo di procedure svolte) che qualitativi (partecipazione più frequente a oltre 30 e oltre 50 procedure).

Al contrario, il **Nord Italia** evidenzia una **minore intensità di utilizzo dello strumento**, sia nel dato aggregato sia nel 2024, segnalando una possibile minore diffusione o adesione culturale all’istituto della mediazione.

Il **Sud Italia**, pur collocandosi in una posizione intermedia nei dati aggregati, registra il calo più marcato nel 2024, lasciando ipotizzare una significativa contrazione dell’attività di mediazione in quell’area nell’ultimo anno.

7.6 Componente dell'esperienza professionale

Tenendo conto dei dati relativi all'esperienza professionale dei partecipanti al sondaggio, suddivisa per area geografica, si evidenziano alcune differenze significative nel livello di utilizzo dello strumento della mediazione:

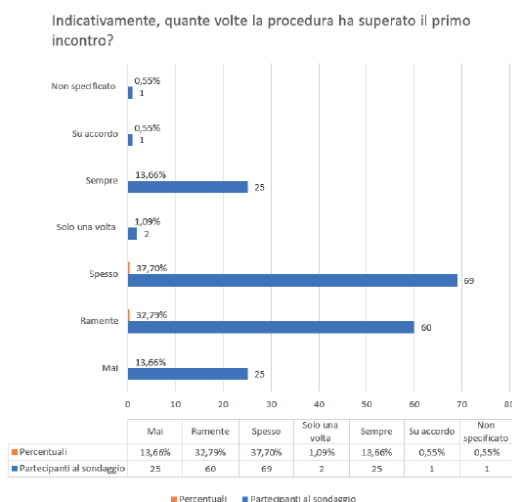
- **Nord Italia:** Dove si registra una prevalenza marcata di professionisti con oltre 21 anni di esperienza (quasi il 66% nella fascia 21–40 anni), la minore intensità di utilizzo della mediazione, a parità di partecipanti, potrebbe riflettere un atteggiamento più cauto o tradizionalista.
- **Centro Italia:** Con una composizione professionale più bilanciata, che include una quota rilevante nella fascia 21–30 anni (37,5%) e una significativa presenza di professionisti senior (12,5% oltre 40 anni), si osserva una maggiore intensità nell'adozione della mediazione.
- **Sud Italia:** Caratterizzato da una forte concentrazione nella fascia 11–20 anni (49,2%), presenta una partecipazione mediamente attiva alla mediazione nelle fasce 10–30 e oltre 30 procedure. Tuttavia, il calo registrato nel 2024 potrebbe indicare una maggiore vulnerabilità dell'attività professionale a fluttuazioni di mercato o a fattori strutturali, oltre che all'esperienza individuale.

8. Svolgimento della procedura di mediazione

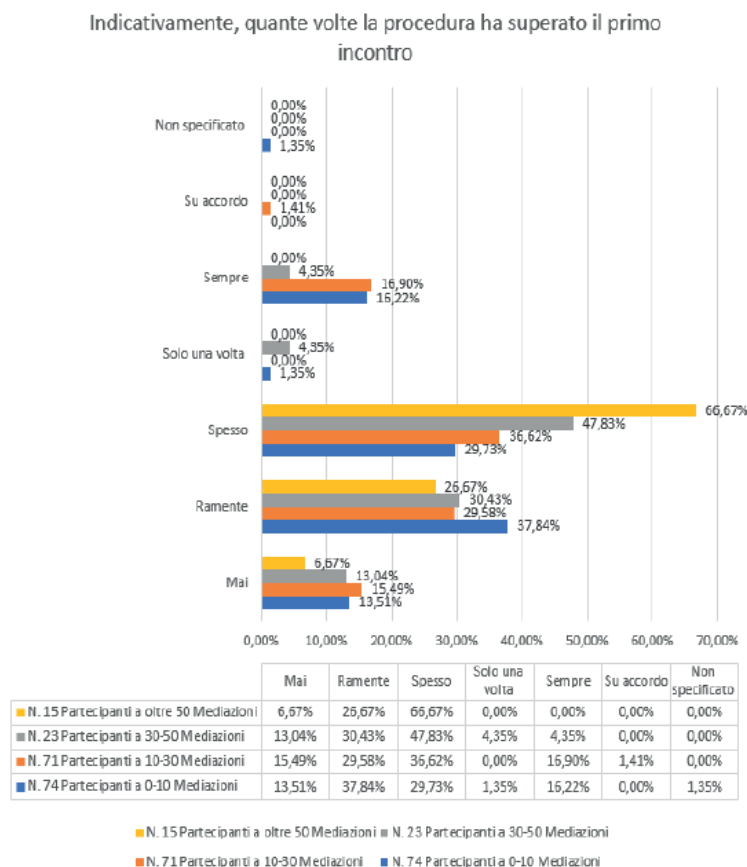
8.1 Superamento del primo incontro

Il campione analizzato, composto da 183 avvocati, ha evidenziato una marcata eterogeneità nelle esperienze riferite con riguardo al superamento del primo incontro in mediazione:

- il 37,70% degli intervistati afferma che tale esito si verifica **spesso**, mentre una quota non trascurabile (32,79%) dichiara che ciò accade **raramente**.
- Le risposte agli estremi – **sempre** (13,66%) e **mai** (13,66%) – si equivalgono numericamente, suggerendo la presenza di esperienze professionali molto diverse tra loro.



Incrociando le risposte con il numero di procedure di mediazione dichiarate dai partecipanti, emergono alcune significative dinamiche che meritano riflessione.



A. Sottogruppo complessivo dei partecipanti al sondaggio che hanno dichiarato di aver preso parte ad “oltre 50 procedure”

Tra i partecipanti con maggiore esperienza, ossia coloro che hanno dichiarato di aver preso parte a oltre 50 procedure di mediazione, **nessuno ha indicato che tali procedure abbiano sempre superato il primo incontro**. Un dato che può apparire coerente, se si considera che un maggiore numero di esperienze espone più facilmente a esiti differenziati e che il sottogruppo, pur qualificato, è **numericamente contenuto** (15 partecipanti).

Colpisce, tuttavia, che il 6,7% del campione (cioè un solo professionista) ritenga che le mediazioni affrontate non abbiano mai superato il primo incontro.

Nel complesso, **la maggioranza relativa del gruppo (66,67%)** riferisce che il superamento del primo incontro avviene “spesso”, mentre una **quota più ridotta (26,67%)** lo colloca tra gli eventi “rari”.

Alla luce del numero ristretto di rispondenti in questo segmento, è opportuno interpretare questi dati con cautela, tenendo presente che **ogni singola risposta incide significativamente sulle percentuali complessive**. Ciò non toglie, tuttavia, che il gruppo esprima nel complesso una percezione piuttosto positiva circa l’efficacia iniziale delle mediazioni intraprese.

B. Sottogruppo complessivo dei partecipanti al sondaggio che hanno dichiarato di aver preso parte ad “30–50 procedure”

Anche all'interno di questo sottogruppo, composto da 23 professionisti con esperienza compresa tra 30 e 50 mediazioni, emerge una **netta prevalenza della risposta “spesso”**, indicata dalla maggioranza dei partecipanti come frequenza con cui le procedure hanno superato il primo incontro.

È interessante osservare che **una quota minima del campione (4,35%, pari a un solo partecipante)** ritiene che le mediazioni abbiano **sempre** superato il primo incontro, mentre **il 13,04% (tre partecipanti)** afferma il contrario, ovvero che ciò **non è mai avvenuto**.

Questi dati, pur riferendosi a un gruppo con esperienza significativa, evidenziano comunque una **variabilità nelle opinioni**. Considerando la **limitata dimensione del sottogruppo**, è opportuno interpretare le percentuali con cautela, poiché **variazioni anche minime nel numero delle risposte possono produrre oscillazioni percentuali rilevanti**. Tuttavia, nel complesso, la percezione prevalente rimane orientata verso un esito positivo della fase introduttiva della mediazione.

C. Sottogruppi complessivo dei partecipanti al sondaggio che hanno dichiarato di aver preso parte ad “0–10”, composto da n. 74 partecipanti, e “10–30 procedure”, composto da n. 71 partecipanti.

I risultati relativi ai professionisti con minore esperienza (fino a 30 procedure) presentano andamenti simili tra loro. In entrambi i sottogruppi, con un numero di partecipanti maggiore rispetto a quello dei sottogruppi più esperti, presenta percentuali più robuste meno sensibili a piccole variazioni, si rileva una maggiore dispersione delle risposte e una presenza più marcata degli estremi (“sempre” e “mai”) rispetto ai gruppi più esperti.

- Nel sottogruppo “0–10 procedure”, **il 13,51%** ha dichiarato che **mai** la procedura ha superato il primo incontro, mentre **il 16,22%** ha indicato l'opposto “**sempre**”.

Le restanti risposte si distribuiscono tra “raramente” (37,84%) e “spesso” (29,73%).

- Simile la situazione nel sottogruppo “10–30 procedure”, con un **15,49%** che afferma “**mai**” e un **16,90%** “**sempre**”. Le risposte “raramente” (29,58%) e “spesso” (36,62%) restano comunque prevalenti.

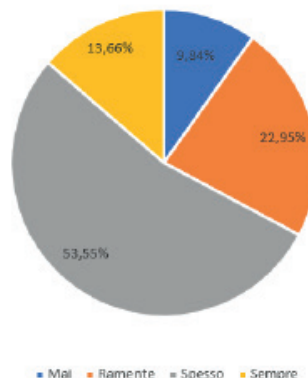
Nel complesso, i dati riportati sembrano suggerire che **i professionisti con minore esperienza tendano ad avere opinioni più polarizzate**, forse legate a casi particolarmente significativi vissuti nelle prime esperienze. All'aumentare del numero di mediazioni seguite, invece, emerge una maggiore tendenza alla **valutazione intermedia (“spesso”)**, accompagnata da un calo delle risposte più estreme.

8.2 Incontri in presenza vs incontri telematici

Con particolare riferimento agli incontri in presenza, i dati raccolti mostrano una **netta prevalenza delle esperienze di mediazione svolte “spesso” in presenza (53,55%)**, seguite, con netto distacco, dalla risposta “raramente” (22,95%).

Le posizioni più estreme – “sempre” e “mai” in presenza – sono meno rappresentate ma comunque significative, con rispettivamente il 13,66% e il 9,84% delle risposte.

Indicativamente, quante volte gli incontri si sono svolti in presenza



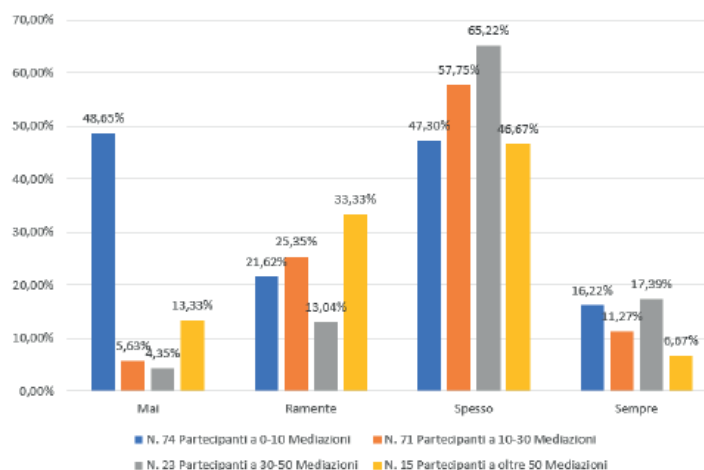
L'equilibrio tra chi riferisce esperienze costanti di mediazione “sempre” in presenza e chi, all'opposto, afferma che tali incontri non si sono mai svolti di persona, conferma la eterogeneità delle prassi territoriali e organizzative.

Allo stesso tempo, la netta maggioranza della risposta “spesso” potrebbe riflettere una fase di transizione o di flessibilità operativa, in cui la **presenza fisica viene preferita ma non sempre attuata**.

In sintesi, la modalità in presenza si conferma ancora oggi centrale nella percezione e nell'esperienza professionale, pur all'interno di un sistema che si sta gradualmente aprendo all'**ibridazione tra incontri fisici e strumenti digitali**.

Procedendo all'esame dei sopra riportati risultati in relazione ai sottogruppi elaborati in funzione nella maggiore o minore esperienza in mediazione, già richiamati nel precedente paragrafo, con le dovute cautele dipese dalla differenza numerica della composizione degli stessi, emerge la seguente situazione:

Indicativamente, quante volte gli incontri si sono svolti in presenza



A. Sottogruppo “oltre 50 procedure”

Tra i professionisti con maggiore esperienza, i dati confermano **la variabilità delle modalità di partecipazione adottate**.

Nel sottogruppo dei partecipanti con esperienza in oltre 50 mediazioni, composto da 15 professionisti, il 46,67% ha indicato che la mediazione si svolge **spesso in presenza, mentre il 33,33%** ha risposto “**raramente**”.

È interessante rilevare che **una parte non trascurabile del campione (13,33%, pari a due partecipanti)** ha affermato che **mai** gli incontri si sono tenuti in presenza, mentre solo un partecipante (6,67%) ha riferito una **partecipazione sempre fisica**.

Questa distribuzione, seppur riferita a un gruppo numericamente ristretto, suggerisce che — pur permanendo una prevalenza di esperienze condotte in presenza — **l'utilizzo di modalità alternative (da remoto o ibride)** risulti ampiamente diffuso anche tra i professionisti più esperti. Ciò potrebbe essere riconducibile a fattori come l'efficienza organizzativa, la distanza geografica tra le parti o un'evoluzione nelle prassi operative adottate nel tempo.

B. Sottogruppo “30–50 procedure”

In questo gruppo intermedio, costituito da un numero limitato di partecipanti 23, emerge una **maggiore esperienza in presenza**, con il **65,22%** pari a 15 partecipanti che hanno indicato “**spesso**” come frequenza prevalente degli incontri fisici.

Le risposte estreme risultano meno rappresentate: **solo un partecipante (4,35%)** ha dichiarato che gli incontri **non si sono mai svolti in presenza, mentre quattro partecipanti (17,39%)** hanno risposto che la presenza fisica è stata **sempre** garantita. Anche il dato relativo alla risposta “**raramente**” è contenuto, pari al 13,04% (3 partecipanti).

Nel complesso, questa distribuzione, con le dovute cautele derivanti dal numero limitato di rispondenti, suggerisce una certa **stabilità e coerenza delle prassi operative** adottate all'interno di questo gruppo, con una **tendenza prevalente alla gestione tradizionale** della mediazione in modalità fisica.

C. Sottogruppo “10–30 procedure”

Anche in questo segmento, composto da **71 partecipanti** con un'esperienza compresa tra **10 e 30 mediazioni**, emerge una **chiara tendenza in favore degli incontri in presenza**. La risposta “**spesso**” è stata indicata dal **57,75%** dei rispondenti, mentre un ulteriore **11,27%** ha riferito che gli incontri si sono svolti “**sempre**” in forma fisica.

Le risposte “**mai**” (5,63%) e “**raramente**” (11,27%) risultano invece **marginali**, suggerendo che il ricorso a modalità alternative — sebbene presente — **rimane contenuto**.

Nel complesso, i dati confermano **la modalità tradizionale** della mediazione in presenza, il che è coerente con un settore professionale che, pur essendo ancora in evoluzione, ha già una certa organizzazione e stabilità. E' comunque rilevabile una cauta apertura a soluzioni differenti.

D. Sottogruppo “0–10 procedure”

I risultati relativi a questo sottogruppo, composto da **74 partecipanti con minore esperienza** (0–10 mediazioni), delineano un quadro **significativamente diverso** rispetto agli altri segmenti analizzati.

Quasi la metà degli intervistati (**48,65%**) ha dichiarato che gli incontri **non si sono mai svolti in presenza**, mentre il **16,22%** ha indicato l’opposto, ovvero che la partecipazione è **sempre** avvenuta in forma fisica. Le risposte intermedie – “spesso” (47,30%) e “**raramente**” (21,62%) – evidenziano una marcata polarizzazione nelle esperienze dichiarate, che può riflettere sia l’impatto delle recenti esperienze post-pandemiche sia un maggiore utilizzo delle modalità telematiche per ragioni organizzative, economiche o logistiche.

Va sottolineato che, trattandosi del sottogruppo numericamente più ampio, i risultati emersi presentano una maggiore stabilità statistica e offrono quindi una base più solida per l’interpretazione del fenomeno.

Complessivamente, i dati confermano una tendenza chiara: **all’aumentare dell’esperienza professionale, cresce la probabilità che le mediazioni si siano svolte in presenza**, riflettendo una maggiore esposizione alla modalità tradizionale. I professionisti con alle spalle un numero elevato di procedure (soprattutto nella fascia 30–50 mediazioni) hanno dichiarato di aver partecipato ad un maggior numero di incontri fisici, sebbene la modalità digitale sia rappresentata, segno di una **flessibilità operativa crescente**, probabilmente maturata negli anni più recenti.

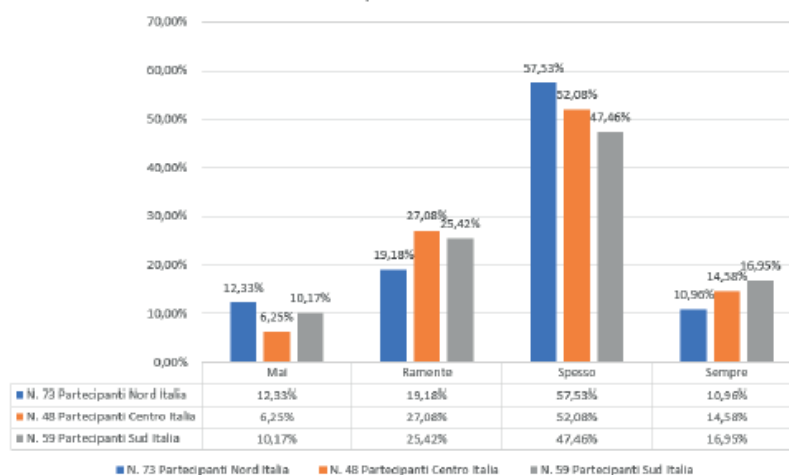
Al contrario, **tra i partecipanti meno esperti** (fino a 10 mediazioni), si rileva una **maggiore incidenza delle mediazioni svolte da remoto**.

È interessante osservare come i risultati rilevati nel sottogruppo con meno esperienza — numericamente il più consistente — mostrino la **polarizzazione** tra modalità telematiche e in presenza e al contempo la **graduale transizione da modelli tradizionali a modelli più flessibili**.

E. Suddivisione per aree geografiche.

Interessanti rispetto a detto profilo, è anche la distribuzione geografica delle risposte

Area geografica: Indicativamente, quante volte gli incontri si sono svolti in presenza

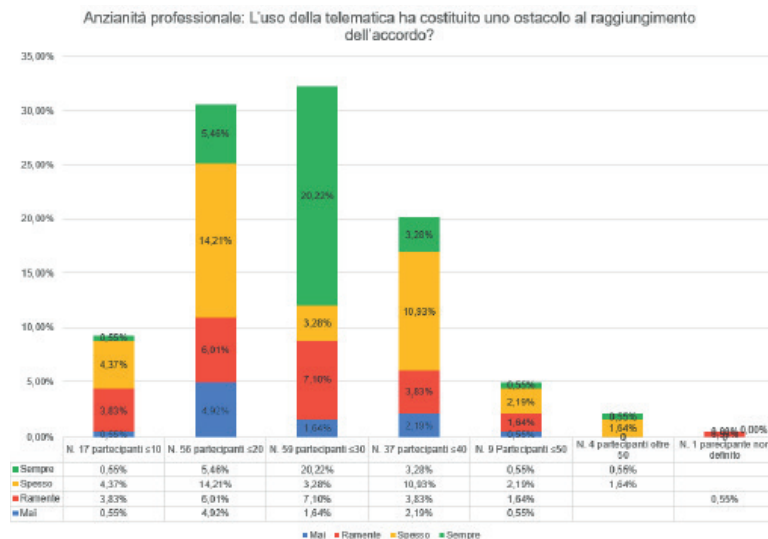


A parità di partecipanti:

- La **modalità in presenza** risulta largamente adottata in tutte le aree geografiche, con una media complessiva compresa tra il 64% e il 68%.
- Si rilevano tuttavia alcune **sfumature territoriali**:
 - Il **Centro Italia** mostra la **maggior continuità** nel ricorso alla presenza fisica, con dati distribuiti in modo equilibrato. Registra anche la **percentuale più alta di risposte “Raramente”** (27,08%), seguito dal Sud (25,42%) e infine dal Nord (19,18%).
 - Il **Nord Italia** evidenzia una **frequenza più regolare** degli incontri in presenza (con il valore più elevato nella risposta “Spesso”), ma presenta anche la **quota più alta di incontri mai svolti in presenza** (12,33%), seguita dal Sud (10,17%) e dal Centro (6,25%).
 - Il **Sud Italia**, pur con percentuali complessive simili alle altre aree, mostra una **polarizzazione più marcata** tra chi ha dichiarato che gli incontri si sono svolti **sempre** in presenza (16,95%) e chi ha risposto **mai** (10,17%).

È interessante notare che, proprio nel **Nord**, dove la media degli incontri in presenza è elevata, si riscontra anche la **maggior incidenza di esperienze completamente online**. Questo potrebbe indicare una **maggior varietà di approcci alla mediazione**, con un’alternanza significativa tra modalità in presenza e modalità telematica.

F. Suddivisione per anzianità professionale.



Dei partecipanti con anzianità di iscrizione compresa nella **fascia 0-10** anni, la percentuale dell’uso della telematica come ostativa al raggiungimento dell’accordo, riferita a chi ha risposto “spesso” e “mai”, pari al 5,43%, sembra bilanciata da chi lo ha escluso, pari al 4,48%, rispondendo “raramente” e “mai”. Questo potrebbe indicare una sostanziale divisione di opinioni tra i partecipanti meno esperti, con una prevalenza di neutralità o bassa rilevanza attribuita alla telematica.

Le fasce maggiormente rappresentative di esperienza, da **11 a 30 anni**, comprendenti complessivamente 115 partecipanti, presentano dati più si-

gnificativi:

- Il **19,67%** del campione nella fascia 11-20 anni ha dichiarato **una maggiore ostilità verso l'uso della telematica** ai fini del raggiungimento dell'accordo, rispondendo "sempre" e "spesso", mentre solo il 10,93% ha escluso questa ostilità rispondendo "mai" o "raramente";
- **Nel gruppo** 21-30 anni, la percentuale di chi manifesta una netta ostilità ("sempre") è ancora più alta, al 20,22%, bilanciata da un 8,74% che esclude o limita tale ostilità rispondendo "mai" o "raramente".

Risultano inoltre interessanti le risposte delle fasce più anziane: il 10,93% dei partecipanti con anzianità 31-40 anni ha risposto "spesso", seguito dal 2,9% nella fascia 41-50 anni e dall'1,50% oltre i 50 anni, manifestando in misura minore ostilità all'uso della telematica.

L'analisi sembra mostrare che la percezione negativa dell'uso della telematica nel raggiungimento degli accordi sia maggiormente presente tra i partecipanti con esperienza intermedia (11-30 anni), mentre risulta meno rilevante sia tra i più giovani iscritti sia tra gli anziani. Questo potrebbe suggerire che chi ha maturato un'esperienza significativa, tende a manifestare maggiore scetticismo o difficoltà verso l'adozione della telematica rispetto al modello tradizionale. Al contrario, i partecipanti con meno esperienza o con esperienza molto consolidata sembrano mostrare una maggiore apertura o, quantomeno, meno opposizione.

Tale dinamica potrebbe riflettere una fase di transizione culturale e professionale, dove la familiarità con metodi digitali e telematici è in crescita, ma ancora incontra resistenze legate a vecchie abitudini o a questioni di affidabilità percepita.

8.3 Impatto della mediazione telematica sul raggiungimento dell'accordo: percezioni del campione analizzato

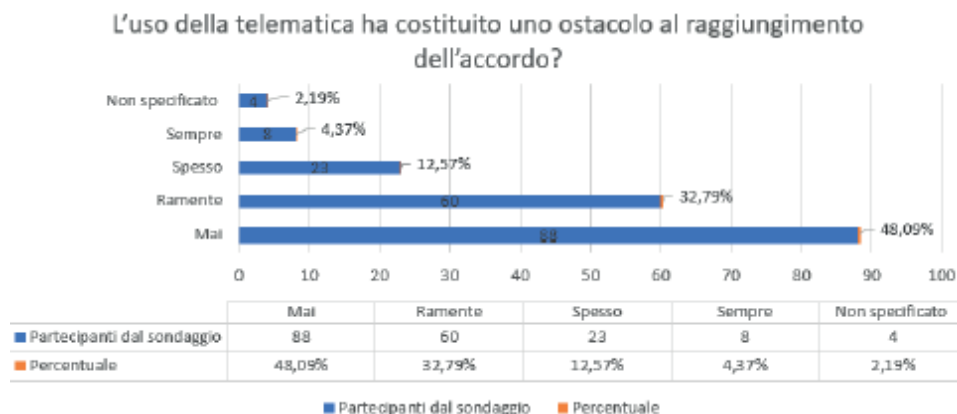
Un aspetto rilevante emerso dal sondaggio riguarda la valutazione degli **ostacoli eventualmente derivanti dall'utilizzo della mediazione telematica**, rispetto alla capacità della procedura di condurre a un accordo.

È opinione condivisa che la **presenza fisica possa facilitare dinamiche relazionali e comunicative più efficaci**, tuttavia i dati raccolti suggeriscono una percezione **prevalentemente positiva o neutra** nei confronti della modalità telematica.

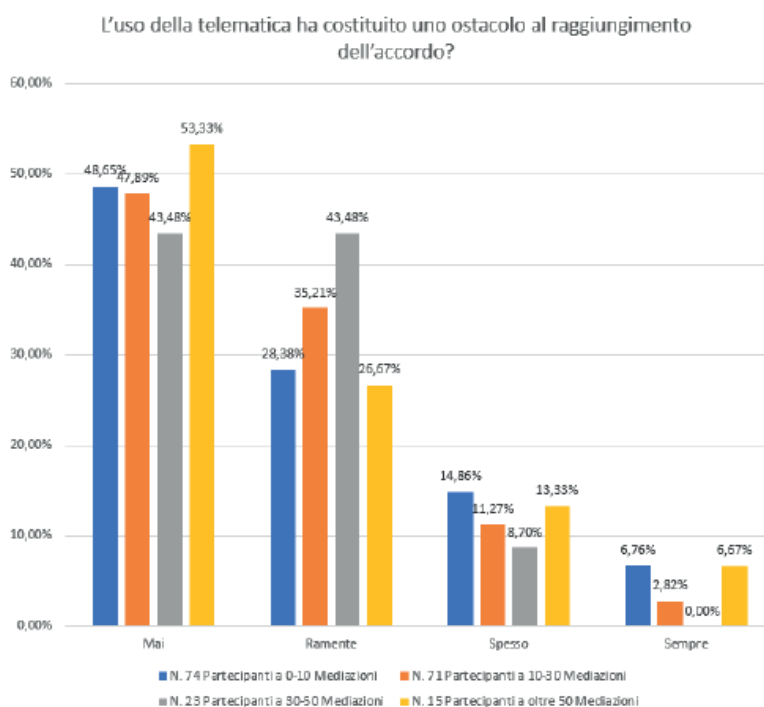
A livello generale, il 48,09% del campione ha affermato che **mai** la natura telematica della mediazione ha rappresentato un ostacolo al raggiungimento dell'accordo, contro un **modesto 4,37%** che ha ritenuto che **sempre** lo sia stata.

Le risposte intermedie indicano che per il **32,79%** la modalità telematica è stata un ostacolo **raramente**, mentre il **12,57%** ha percepito tale ostacolo spesso.

Questi dati suggeriscono una **diffusa apertura verso l'uso della mediazione telematica**, pur con alcune riserve, più frequenti in determinati segmenti di esperienza.



8.3.1 Analisi per sottogruppi di esperienza



Sottogruppo “0–10 mediazioni” (74 partecipanti)

Tra i professionisti meno esperti, emerge una **percezione lievemente più critica** nei confronti della mediazione telematica. Pur prevalendo la risposta **“mai ostativa”** (48,65%), una quota rilevante del **28,38%**, nel rispondere **“raramente”**, ha espresso **riserve**, a fronte del **14,86%** che l’ha ritenuta **spesso** e il **6,76%** **sempre ostativa**.

Trattandosi del gruppo **più numeroso**, i risultati riscontrati potrebbero mostrare maggiori incertezze o criticità comunicative rispetto all’uso degli **strumenti digitali da parte di chi ha meno familiarità con l’istituto**.

Sottogruppo “10–30 mediazioni”(71 partecipanti)

In questo segmento intermedio, la valutazione della mediazione a distanza appare **più equilibrata**: il **47,89%** ha risposto **“mai”** e un significativo

35,21% “raramente”. Le risposte “**spesso**” (11,27%) e “**sempre**” (2,82%) sono residuali.

Questo risultato suggerisce una **maggiore capacità di adattamento** alla modalità telematica da parte di chi ha maturato un’esperienza discreta ma consolidata, che consente di gestire più efficacemente il contesto digitale senza percepirlo come un ostacolo strutturale.

Sottogruppo “30–50 mediazioni” (23 partecipanti)

In questo gruppo, più ristretto numericamente, si registra una quasi perfetta equidistribuzione tra le risposte “mai” e “raramente” (**43,48% ciascuna**). Le indicazioni di problematicità sono **poco rappresentate**, con l’**8,70%** che ha risposto “spesso” e nessun partecipante che ha risposto “sempre”. Nonostante la dimensione ridotta, il dato riflette una **percezione complessivamente non ostile** alla mediazione telematica, con un buon grado di familiarità e un approccio pragmatico allo strumento.

Sottogruppo “oltre 50 mediazioni” (15 partecipanti)

Infine, tra i professionisti più esperti, si registra la **percentuale più alta di risposta “mai” ostativa** (53,33%), indicativa di una **forte fiducia** nella mediazione telematica. Le risposte “raramente” (26,67%) e “spesso” (13,33%) rimangono su livelli contenuti, mentre **solo un partecipante (6,67%)** ha indicato che **sempre** l’uso del digitale sia stato un ostacolo.

Pur trattandosi del **sottogruppo numericamente più limitato**, questi risultati suggeriscono che l’esperienza accumulata consente di **valorizzare appieno i vantaggi delle tecnologie**, compensando eventuali limiti attraverso competenze relazionali e gestionali più evolute.

Nel complesso, i dati mostrano una **valutazione ampiamente positiva o quantomeno non problematica della mediazione telematica**, con una **progressiva accettazione** che tende a crescere con l’esperienza professionale.

L’analisi dei sottogruppi sembra evidenziare una **relazione inversa tra inesperienza e percezione critica**, confermando che la padronanza degli strumenti – unita a una maggiore familiarità con le dinamiche del procedimento – **riduca la percezione di ostacolo legata alla modalità digitale**.

8.3.2 Tipologie di ostacoli riscontrate

Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di individuare tra le proposte quali criticità in merito all’uso dello strumento digitale fossero state riscontrate.

I risultati, espressi in valori assoluti e percentuali rispetto al totale dei rispondenti (n = 183):

Voce selezionata	Risposte	% sui rispondenti
Limita l'efficacia del dialogo/confronto tra le parti dietro uno schermo	92	50,27%
Difficoltà legate alla firma digitale	67	36,61%
Problemi tecnici (connessione, audio-video, piattaforma)	53	28,96%
Scarsa conoscenza della telematica	50	27,32%
Scarsa conoscenza della telematica da parte dell'avvocato	22	12,02%
Scarsa conoscenza della telematica da parte del mediatore	11	6,01%
Nessuna delle precedenti	41	22,43%
Distrae la parte, porta l'avvocato a essere troppo protagonista	1	0,55%
Evita i rapporti tra le parti a contatto diretto	1	0,55%
Il fatto che sia a pagamento	1	0,55%
Molti avvocati non spiegano ai clienti l'importanza di impegnarsi in una procedura così pragmatica	1	0,55%

Le **problematiche relazionali** sono percepite come il principale punto critico: il **50,27%** dei rispondenti ritiene che la mediazione da remoto **limiti l'efficacia del confronto diretto tra le parti**.

Uno solo dei partecipanti ha invece valorizzato come la partecipazione da remoto possa evitare di inasprire i rapporti tra le parti a contatto diretto.

Seguono le **difficoltà tecniche e operative**, come la **firma digitale (36,61%)** e problemi di **connessione o piattaforma (28,96%)**.

La scarsa **familiarità con gli strumenti telematici**, sia da parte degli utenti generici (27,32%) che, in misura minore, da parte di **avvocati e mediatori**, è un ulteriore elemento critico.

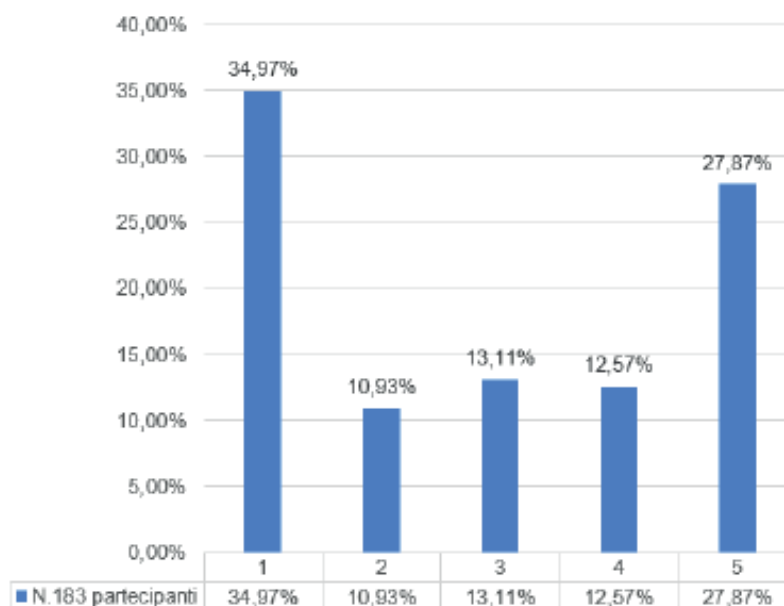
9. L'utilità percepita della mediazione.

Le risposte al quesito relativo all'utilità percepita della mediazione sulla base dell'esperienza professionale, confermano un quadro fortemente **polarizzato**.

Su un totale di 183 partecipanti:

- **64 rispondenti (34,97%)** hanno indicato l'opzione 1, giudicando la mediazione poco utile per i propri clienti;
- **51 rispondenti (27,87%)** hanno invece selezionato l'opzione 5, valutando la mediazione come **molto utile**;
- sommando a quest'ultima categoria i **23 partecipanti (12,57%)** che hanno scelto l'opzione 4 (utilità alta), si ottiene una **valutazione positiva complessiva pari al 40,44%**;
- la somma delle risposte negative (opzioni 1 e 2) raggiunge invece una **valutazione negativa complessiva pari al 46,90%**;
- l'opzione intermedia (n. 3), che potrebbe riflettere un atteggiamento più analitico o condizionato dal caso concreto, è stata scelta da **24 partecipanti (13,11%)**.

Sulla base della tua esperienza, la mediazione è uno strumento utile per i tuoi clienti?



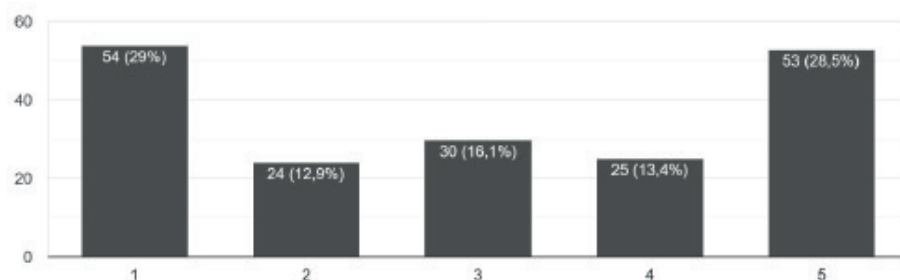
Sebbene il numero di partecipanti sia limitato rispetto al campione complessivo della categoria forense, i risultati offrono **spunti qualitativi rilevanti**.

La polarizzazione emersa potrebbe semplicemente essere spiegata da **differenze nell'esperienza concreta vissuta**: chi ha partecipato a mediazioni gestite in modo efficace tende a valutarle positivamente, mentre chi ha vissuto esperienze poco strutturate o infruttuose tende a sviluppare un atteggiamento critico, talvolta radicale.

Le considerazioni che precedono risultano confermate anche laddove si considerino i risultati conseguenti al quesito, più mirato: *Quanto ritieni che il rapporto cliente-avvocato possa trarre maggiori benefici dalla mediazione rispetto al processo tradizionale?*

28) Quanto ritieni che il rapporto cliente-avvocato possa trarre maggiori benefici dalla mediazione rispetto al processo tradizionale? (1 è minimo, 5 è massimo)

186 risposte



La divaricazione tra favorevoli e contrari risulta confermata anche dalle motivazioni fornite a sostegno della valutazione di utilità o non utilità dello strumento.

Categoria	N. risposte motivate	N. risposte non motivate	Motivazioni principali	N. risposte per motivazione
Mediazione utile	121	62	Aiuto che può dare il mediatore	56
			Conoscenza dei fatti, comprensione delle posizioni, acquisizione di informazioni anche senza accordo	53
			Tempi e costi più vantaggiosi	47
			Dinamica e adattabile ai vari contesti	42
			Aggiunge valore alle competenze negoziali dell'avvocato	29
			Assenza di formalità/pubblicità; aiuta l'avvocato nella gestione del cliente (caso isolato)	1
Mediazione non utile	116	67	Tempi e costi comunque eccessivi	66
			Il cliente non comprende l'utilità della mediazione	37
			Troppe formalità	30
			Scarsa competenza dei mediatori	26
			Scarsa competenza degli avvocati in mediazione	19
			Strumento inutile (giudizio netto, non argomentato)	11

Le motivazioni positive sembrano concentrarsi su aspetti pratici (tempi e costi), ma anche su dimensioni relazionali e cognitive, che vanno oltre la mera convenienza economica.

Al contempo, il disincanto nei confronti della mediazione sembra derivare più dall'esperienza concreta — in particolare dalla gestione dei tempi, dalla qualità dei professionisti coinvolti e dalla difficoltà di far comprendere l'utilità dello strumento al cliente — che non da una critica di principio.

9.1 Fattori che influenzano la decisione di consigliare (o meno) la mediazione

Rispetto alla valutazione di utilità percepita, assumono rilievo le risposte aperte fornite dai partecipanti alla domanda: *Quali sono i fattori che influenzano la tua decisione nel consigliare al cliente la partecipazione alla mediazione?*

Le risposte riflettono un'ampia gamma di valutazioni tra chi consiglia la mediazione e chi, invece, la ritiene inutile o poco produttiva. La varietà di criteri può essere ricondotta a sei macro-aree.

Categoria tematica	Contenuto ricorrente delle risposte	Peso relativo (stimato)	Osservazioni analitiche
Obbligatorietà normativa	Richiami alla condizione di procedibilità, all'obbligo di legge, all'art. 5 del D.lgs. 28/2010, alla materia obbligatoria, all'obbligo processuale	Molto frequente	Per molti avvocati la mediazione è uno strumento da attivare solo se imposto dalla legge, spesso vissuto come formalità procedurale o occasione difensiva.
Tempi e costi rispetto al processo	Riferimenti al risparmio di tempo e denaro, all'evitare lungaggini, alla flessibilità e alla sostenibilità economica rispetto al contenzioso	Molto frequente	È uno dei fattori più forti di valorizzazione della mediazione: è consigliata quando appare conveniente, veloce, e meno conflittuale rispetto al processo ordinario.
Probabilità di accordo e dialogo	Si valuta se vi sia margine di accordo, dialogo tra le parti e fiducia reciproca; rileva anche la capacità di relazione con l'avvocato di controparte	Frequente	La relazione tra le parti e la predisposizione al dialogo sono elementi fondamentali nella decisione: assenza di margini negoziali disincentiva la mediazione.
Tipologia della controversia	Natura della lite, ambito oggetto di mediazione, materia trattata (es. condominio, diritti reali, famiglia, locazioni, ecc.)	Abbastanza frequente	La mediazione è consigliata solo se il tipo di controversia è ritenuto adatto: le materie con componente relazionale o patrimoniale paritaria sono percepite come più compatibili.
Convinzioni personali e ruolo del mediatore	Alcuni avvocati dichiarano convinzione profonda nell'utilità dello strumento, altri sono mediatori in prima persona; al contrario, altri esprimono sfiducia o delusione nei confronti dell'efficacia dello strumento o dei mediatori stessi	Media frequenza	La valutazione personale e l'esperienza diretta pesano fortemente: chi ha un vissuto positivo o formazione mirata tende a consigliarla sempre, chi ha dubbi la sconsiglia regolarmente.
Profilo e predisposizione del cliente	Considerazione del livello di consapevolezza, fiducia e tolleranza del cliente; impatto psicologico del conflitto; capacità di comprendere la mediazione	Meno frequente ma significativa	Alcuni avvocati adattano il consiglio in base al profilo emotivo, cognitivo o relazionale del cliente, soprattutto in contesti familiari o ad alta tensione personale.

La motivazione più frequentemente richiamata dagli avvocati riguarda l'obbligo normativo: molti dichiarano di proporre la mediazione esclusivamente nei casi in cui rappresenta una condizione di procedibilità (*“Tranne nel caso in cui la mediazione sia obbligatoria, la sconsiglio ai clienti”*; *“La legge che la rende come condizione ostativa all'esercizio dell'azione”*).

Accanto a questo approccio prevalentemente formale, si registrano giudizi più critici, legati a una scarsa fiducia nello strumento (*Non la consiglio perché la ritengo non fruttuosa*; *“Nessuna, non credo nella mediazione”*).

Il sopra descritto atteggiamento, spesso difensivo, convive con valutazioni di natura più sostanziale che suggeriscono il ricorso alla mediazione **per ragioni tattiche o processuali**, come evitare una condanna alle spese, scongiurare un esito sfavorevole (*“Il pronostico di soccombenza processuale”*) o contenere l'incertezza del processo (*“Evitare l'alea della causa”*).

Altri ne valorizzano *“La possibilità di conoscere le posizioni della controparte”*, *“Opportunità di trovare la soluzione adatta al problema”*, *“Informalità, riservatezza”*, *“Confronto”*, *“Soluzione più adeguata ai bisogni”*, *“Velocità e flessibilità della procedura”*

Altro fattore che influenza il ricorso alla mediazione è la **valutazione comparativa con il processo in termini di tempi, costi e rischi**. Alcuni sottolineano la “*possibile definizione in tempi ragionevoli*”, la “*soluzione rapida del contenzioso*” o la necessità di evitare le “*lungaggini processuali*”, l’esito incerto del giudizio, anche alla luce del materiale probatorio. Altri ancora evidenziano la concreta possibilità di raggiungere un accordo grazie al dialogo tra le parti. Significativa la dichiarazione di chi afferma: “*La uso sempre prima di iniziare un contenzioso: sia per avviare un dialogo con la controparte quando rifiuta ogni forma di negoziazione, sia per dare al cliente la possibilità di rendersi conto di cosa lo aspetta*”.

Anche la natura della controversia, la predisposizione del cliente o l’esperienza personale dell’avvocato (soprattutto se con competenze di mediatore) ovvero l’analisi degli interessi effettivi risultano determinanti nella scelta.

Nel complesso, l’atteggiamento verso la mediazione emerge come altamente contestuale e pragmatico. Se per alcuni avvocati rappresenta uno strumento da attivare sistematicamente, per altri è utile solo in presenza di condizioni favorevoli che consentano di risolvere rapidamente la controversia o evitarne l’instaurazione. Una minoranza continua invece a considerarla una mera formalità, priva di reale utilità.

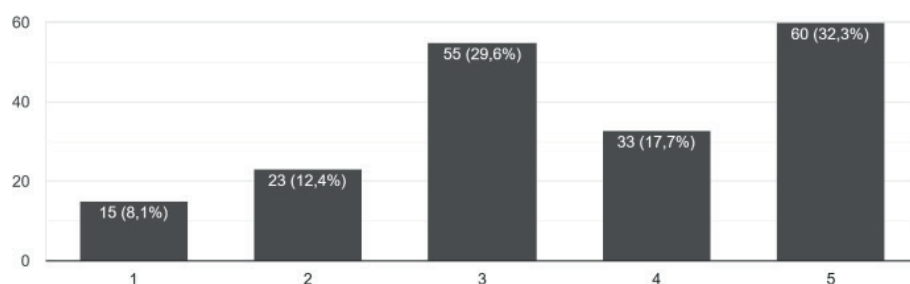
10. Percezione economica dello strumento.

10.1 Sulla conoscenza delle tariffe per partecipare alla mediazione

La **conoscenza percepita** dai partecipanti al sondaggio riguardo le tariffe applicate in mediazione:

24) Come valuti la tua conoscenza delle tariffe (spese) previste per la mediazione? (1 è minimo, 5 è massimo)

186 risposte



Oltre il **50%** dei partecipanti ha dichiarato **di conoscere il sistema tariffario** della mediazione, selezionando le opzioni 4 e 5 del sondaggio.

Un dato significativo si registra anche **nella fascia intermedia**, con circa il **30%** che ha scelto l’opzione 3, a indicare una conoscenza parziale o non pienamente consolidata.

Il **20%** circa ha espresso **una percezione bassa di conoscenza**, selezionando le opzioni 1 e 2.

Questa distribuzione suggerisce una buona diffusione generale della conoscenza del tariffario da parte dei partecipanti al sondaggio, ma al tempo

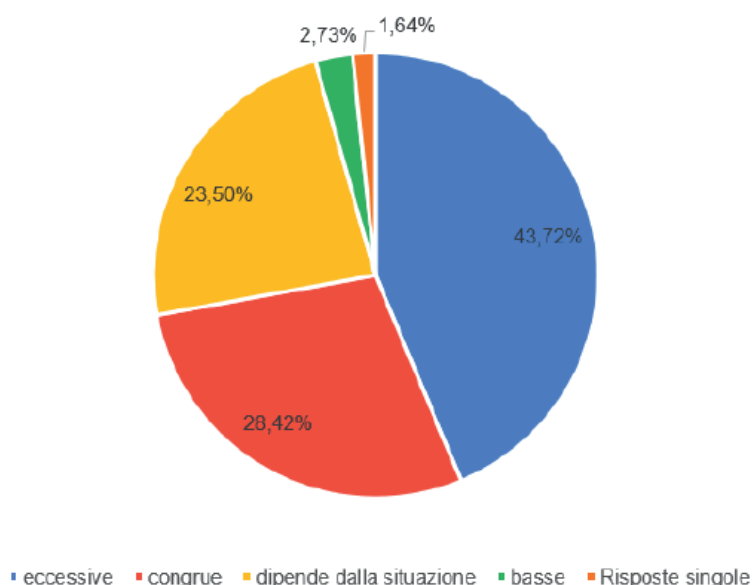
stesso evidenzia un'area di incertezza che potrebbe riflettere la necessità di maggiore chiarezza sul tema.

La presenza non trascurabile di partecipanti con scarsa familiarità con il sistema tariffario evidenzia un possibile limite alla piena fruizione consapevole dello strumento, con impatti sia sulla trasparenza nei confronti delle parti, sia sulla valorizzazione del ruolo professionale dell'avvocato e del mediatore.

10.2 Sulla percezione di convenienza delle tariffe per partecipare alla mediazione

Spostando il focus sulla **percezione di convenienza** mostrata dagli avvocati intervenuti al sondaggio **rispetto alle tariffe/spese** sostenute dalle parti in mediazione è emersa la seguente fotografia:

Rispetto alla tua esperienza in mediazione,
consideri le tariffe (spese) sostenute dalle parti
per partecipare alla mediazione



Il **tema delle tariffe** viene percepito come critico, non solo in termini assoluti, ma anche in rapporto all'**accessibilità, all'efficacia e alla giustizia del sistema**.

L'opinione prevalente (43%) percepisce le tariffe come **eccessive**, un dato superiore rispetto a coloro che le considerano **congrue** (27,4%).

È interessante anche la quota del 23,1% che ha selezionato l'opzione "dipende", indicando una valutazione **più articolata o legata al caso concreto**.

Interessanti, a tale scopo, appaiono alcuni **commenti qualitativi** espressi dai partecipanti al sondaggio. Sebbene trattasi di opinioni individuali rese nell'ambito di un sondaggio "non istituzionalizzato", va evidenziato come le stesse potrebbero fungere da punti di partenza per lo sviluppo, in chiave critico-costruttiva, del dibattito sul profilo tariffario.

Pur senza voler circoscrivere o interpretare le intenzioni dei partecipanti al sondaggio — in coerenza con lo scopo descrittivo del report — dalle opinioni espresse sembrano emergere alcuni filoni che, in tema di tariffario, potrebbero essere oggetto di valorizzazione e approfondimento:

1. Sostenibilità economica e incentivo fiscale

“Innalzare i costi di accesso è stato un errore! Sarebbe stato meglio aumentare i compensi dei mediatori in caso di successo e prevedere la totale detassazione degli accordi raggiunti.”

“Lo sforzo economico iniziale andrebbe valutato in rapporto ai risultati ottenuti, anche in chiave fiscale.”

2. Equità e accessibilità per le persone fisiche

“In un periodo di crisi economica, le tariffe sono vissute molto negativamente, soprattutto per l'impossibilità di rateizzare i costi in base alle reali disponibilità dell'utente.”

“La mediazione impatta sulla pianificazione finanziaria di chi non ha risparmi”.

3. Prospettiva comparativa con i costi del sistema giustizia

“Le tariffe appaiono eccessive per i clienti, ma spesso modeste per gli organismi e i mediatori.”

“Serve maggiore chiarezza sugli impatti economici del tariffario rispetto ai costi della giustizia ordinaria.”

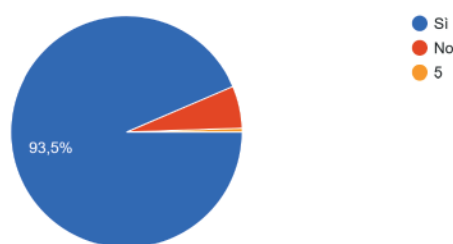
“In molti casi, il costo della mediazione supera quello del contributo unificato, diventando un ostacolo concreto all'accesso.”

10.3 Sulla conoscenza dei compensi tabellari a favore dell'avvocato per l'assistenza in mediazione

Oltre il 90 % dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di una tabella che prevede specifici compensi in materia di mediazione.

25) Sei a conoscenza dell'esistenza di una tabella che prevede specifici compensi per l'assistenza legale in mediazione?

186 risposte



Il quesito è circoscritto all'esistenza dei compensi tabellari e non consente di fornire valutazioni rispetto alla conoscenza sostanziale degli stessi.

Sebbene il dato segnali, almeno dal punto di vista formale, una buona diffusione dell'informazione e una buona consapevolezza dei partecipanti rispetto alle risposte fornite sul tema, lo stesso deve essere letto alla luce di quanto emerso nelle altre risposte al sondaggio.

10.4 Sul rapporto compenso/tempo per l'avvocato in mediazione

Rispetto alla tua esperienza in mediazione, come consideri il rapporto tra compenso professionale e assistenza legale alla parte in mediazione?



La percentuale più forte (34,3%) indica una **soddisfazione complessiva**, a cui si aggiunge il 28% dei partecipanti che ha risposto “dipende” che suggerisce una **manca di standardizzazione nei risultati**, probabilmente legata alla variabilità dei casi o alla struttura economica dei singoli procedimenti.

A contrario, risulta una fetta di insoddisfatti pari al **34,97%** della somma delle risposte che evidenziano un giudizio negativo: il **15,30% lo ritiene “insoddisfacente”**, mentre il **19,67% lo ritiene “poco soddisfacente”**. Anche in questo caso, come con riferimento al tema tariffe, le opinioni espresse individualmente evidenziano l’esigenza di una **riflessione sistemica** su alcuni aspetti che paiono emergere dalla lettura dei commenti:

1. **Sforzo culturale e comunicativo nel far percepire il valore legale/economico della mediazione**, anche quando porta a risultati concreti in tempi rapidi.

“Soddisfacente, ma spesso inapplicabile per l’assenza di comprensione da parte del cliente (seppure sensibilizzato) del vantaggio di aver risolto una lite in 3-4 ore. Poco tempo = era facile = compenso basso”.

“Le parti non riconoscono questa spesa di buon grado”

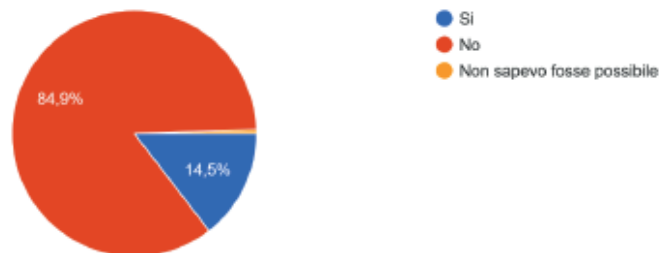
2. **Sbilanciamento tra il tempo dedicato e il ritorno economico, con possibile impatto sul sistema premiale:**

“Poco tempo = era facile = compenso basso”

11. Rispetto all'accesso al gratuito patrocinio.

19) Hai mai richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio per assistere una parte in mediazione?

186 risposte



Solo il 14,5% dei partecipanti ha dichiarato di aver richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio per assistere una parte in mediazione, a fronte di un 85% circa che non lo ha mai fatto.

Risultano particolarmente rilevanti le opinioni individuali espresse dagli avvocati, interrogati anche sulla presenza di eventuali difficoltà nella procedura.

In particolare, escludendo la stragrande maggioranza dei rispondenti che ha dichiarato di non aver mai presentato la richiesta, comprensiva di coloro che hanno risposto negativamente alla domanda ("Hai avuto difficoltà a richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio?"), pari al **44,8% del campione complessivo (82 su 183)** — dato che si è ritenuto leggere in relazione alla scarsa esperienza diretta mostrata dal precedente grafico — **le criticità percepite** da chi ha affrontato la procedura sembrano poter essere raggruppate in due ambiti principali:

1. Difficoltà burocratiche e gestionali, soprattutto in fase di liquidazione

"Nel recuperare la documentazione e poi avere la liquidazione"

"Non avevo il tempo, la procedura è comunque troppo lunga"

"Complesse",

"Burocrazia"

"Eccesso di documentazione rispetto ai tempi disponibili, requisiti teorici che non tengono conto della reale fragilità economica"

"Troppe richieste di ammissione e tempi di liquidazione biblici"

"Difficoltà nella richiesta di liquidazione, tempi lunghissimi"

2. Disorientamento normativo e carenza informativa

"Norme non chiare"

"Poca pubblicità delle formalità da seguire"

"Incompetenza dei COA e ritardi"

"Se si prevede il telematico, anche l'ammissione dovrebbe esserlo"

"Scarsa informazione"

12. Rispetto alle agevolazioni fiscali.

Suggerisci ai tuoi clienti di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la mediazione (credito di imposta e esenzione dall'imposta di registro dell'accordo di mediazione)



Oltre l'80% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato **di informare i propri clienti sulle agevolazioni fiscali connesse alla mediazione**, e quasi il 60% afferma di farlo in modo dettagliato.

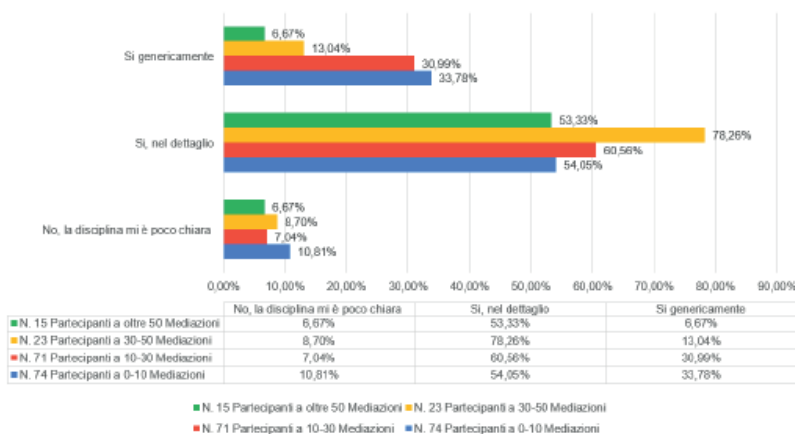
Questo dato suggerisce un buon livello di consapevolezza da parte degli avvocati sul tema, almeno sul piano informativo. L'efficacia di tale comunicazione non dipende solo dal fatto che l'informazione venga fornita, ma anche da come viene percepita e valutata dal cliente. Va detto anche che una informativa generica o poco convincente, potrebbe indicare una scarsa determinazione nel rappresentare i vantaggi fiscali.

Il dato del sondaggio, sebbene positivo, **non consente di misurare l'effettivo impatto che tale informazione ha sulle decisioni delle parti assistite**, né se venga percepita come un vero vantaggio competitivo rispetto ad altri strumenti di risoluzione delle controversie ovvero rispetto al ricorso giudiziale.

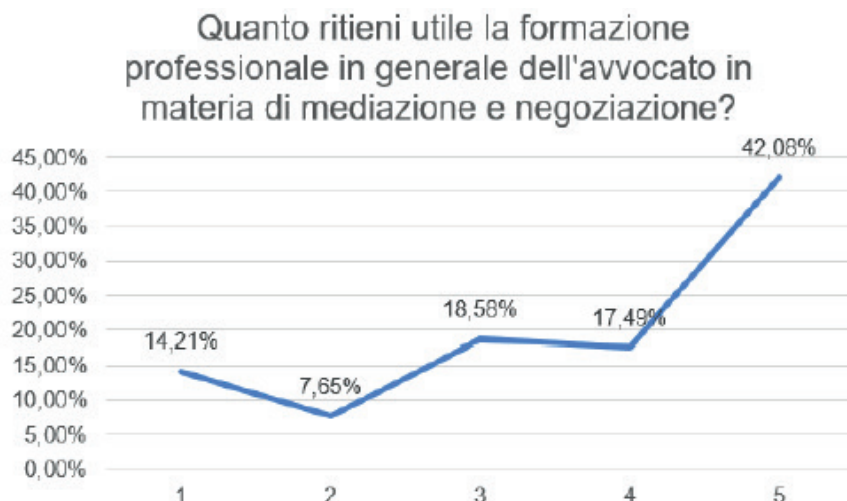
Rapportando i risultati ai sottogruppi per esperienza in mediazione, si osserva una tendenza generale secondo cui all'aumentare dell'esperienza cresce la comprensione dell'informativa fiscale con un picco nella fascia 30-50 mediazioni.

Tuttavia, nella fascia oltre le 50 mediazioni si registra una flessione, che potrebbe non riflettere una reale diminuzione della consapevolezza, ma essere piuttosto attribuibile alla limitata numerosità del sottocampione (15 partecipanti).

Suggerisci ai tuoi clienti di usufruire delle agevolazioni fiscali: esperienza in mediazione



13. Rispetto alla formazione e conoscenza



Il 59,57% dei partecipanti, optando per le scelte 4 e 5, con una netta prevalenza di quest'ultima con una percentuale del 42,08%, ha mostrato un'alta sensibilità verso l'utilità della formazione in materia di mediazione e negoziazione per gli avvocati. La maggioranza ne riconosce l'utilità, ma una quota rilevante di professionisti appare ancora scettica o poco coinvolta (21,86% di coloro che hanno risposto 1 e 2), a cui si aggiunge la fascia intermedia neutra pari al 18,58%.

Tale fotografia sembra suggerire **un ripensamento di modelli formativi** in chiave più pratica, specialistica e centrata sulle reali esigenze operative dell'avvocato.

Spostando il focus sull'importanza che viene attribuita al fattore formazione in materia di mediazione e negoziazione si presenta il seguente scenario:



In generale, tenendo conto del diverso numero di partecipanti in ciascun sottogruppo per anzianità professionale, si osserva che l'importanza della formazione in materia di mediazione e negoziazione è particolarmente sentita tra i professionisti nei primi anni di carriera:

- 10 su 17 hanno scelto l'opzione 5 (massima importanza), con la quota residua prevalentemente collocata sull'opzione 3, che potrebbe indicare una posizione neutra.
- Nella fascia **11-20 anni** di esperienza (56 partecipanti), la distribuzione appare più bilanciata: 12 professionisti hanno attribuito scarsa rilevanza alla formazione (opzione 1), mentre altri 12 l'hanno ritenuta molto rilevante (opzione 5). A testimonianza di una pluralità di posizioni, 15

partecipanti si collocano nelle scelte intermedie tra i due estremi.

- Nella fascia **21-30 anni**, che rappresenta il gruppo più numeroso (59 partecipanti), si registra una chiara tendenza positiva: 34 professionisti hanno espresso valutazioni favorevoli (25 partecipanti con opzione “5” e 9 partecipanti con opzione “4”), mentre 16 hanno attribuito minore rilevanza alla formazione (12 partecipanti con opzione “1”, 4 partecipanti con opzione “2”).

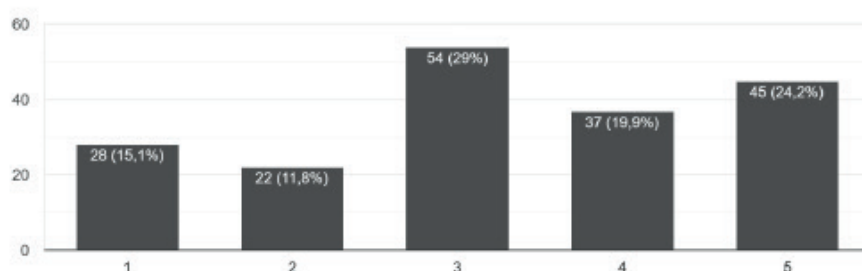
Infine, tra le fasce più senior, ossia coloro con oltre **40 anni** di esperienza, si rileva una minore valorizzazione della formazione in queste aree. Tale orientamento potrebbe riflettere il consolidamento di competenze acquisite nel tempo, che rende meno percepita l’esigenza di ulteriore aggiornamento in materia di mediazione e negoziazione.

14. Rispetto al rapporto con mediatori e organismi

Con riferimento al rapporto con i mediatori, le opinioni espresse dagli avvocati partecipanti al sondaggio sono **molto variabili**, riflettendo la forte eterogeneità nelle esperienze personali.

29) In base alla tua esperienza in mediazione, come valuti il rapporto con il mediatore in termini di efficacia e collaborazione? (1 è minimo, 5 è massimo)

186 risposte



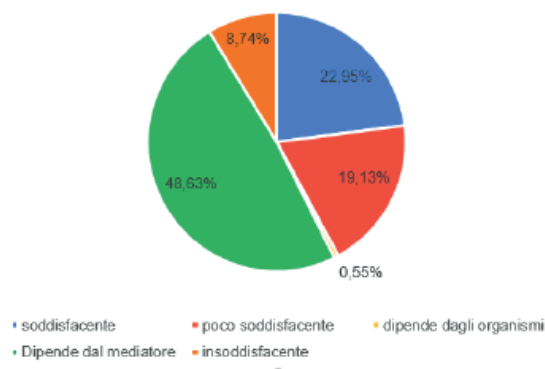
L’opzione più selezionata è la numero 3, la posizione intermedia, scelta dal **29% del campione**, includendo anche i **tre partecipanti non avvocati**. Tuttavia, il grafico evidenzia una **tendenza complessivamente positiva** nella valutazione del rapporto con il mediatore: oltre il **44% degli intervistati** ha espresso un giudizio favorevole, optando per i livelli più alti di gradimento, ovvero l’opzione 5 (24,2%) e l’opzione 4 (19,9%).

Nonostante ciò, rimane significativa la quota di coloro che hanno avuto **esperienze meno soddisfacenti**, rappresentata dal **26,9%** del campione, a conferma di una **percezione ancora disomogenea** della qualità del rapporto instaurato con il mediatore.

Questi risultati vanno esaminati anche alla luce delle altre risposte, ad opzione multipla od aperta, fornite dai partecipanti al sondaggio in merito ai profili più specifici della loro esperienza diretta rispetto alla competenza e capacità di gestione della procedura di mediazione da parte dei mediatori, all’importanza che viene attribuita alla scelta del mediatore, ai criteri utilizzati per la stessa, alle problematiche o criticità evidenziate dai partecipanti.

Sulla preparazione dei mediatori:

Come valuti la preparazione dei mediatori con cui hai collaborato, in termini di competenza e capacità di gestione della procedura



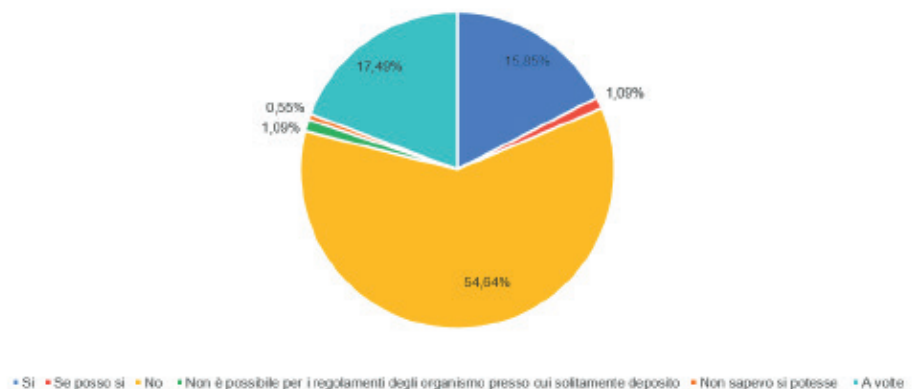
A fronte di un **22,95%** degli avvocati partecipanti al sondaggio (n. 183) che si è dichiarato **soddisfatto** del rapporto con il mediatore, emerge una percentuale quasi equivalente, pari a **19,13%**, che invece si è detta **insoddisfatta**. A questi va aggiunta una porzione non trascurabile dell'8,74% che ha espresso un giudizio di **poca soddisfazione**.

Quasi la maggioranza del campione (48,63%) ha evidenziato come il giudizio sulla preparazione del mediatore dipenda in larga misura da elementi soggettivi quali la **professionalità**, la **capacità comunicativa**, la **sensibilità** e la **competenza** del singolo mediatore. Questo dato va combinato con l'8,74% degli avvocati che ritiene la preparazione del mediatore connessa all'operato dell'organismo di mediazione, probabilmente in grado di garantire una buona preparazione professionale.

Sebbene i dati siano influenzati dalla **diversità delle esperienze personali**, l'**elevata variabilità delle valutazioni** suggerisce una **carenza di standardizzazione nella qualità del servizio di mediazione**, con inevitabili conseguenze sulla **percezione complessiva di efficacia** e utilità dello strumento.

Questo dato sembra essere riflesso anche all'importanza che viene attribuita alla scelta del **mediatore**.

Suggerisci la nomina di un mediatore?



La maggioranza dei partecipanti (54,64%) ha dichiarato di **non scegliere direttamente il mediatore**. Questo risultato può essere interpretato come un segnale di **poca autonomia del professionista** di **non consapevolezza da parte dell'avvocato che può suggerire il professionista a cui affidare la gestione del percorso di mediazione**.

Alla domanda “quali sono i principali criteri che utilizzi per scegliere un mediatore?” le risposte sono state le seguenti:



Sebbene una quota significativa di partecipanti (32,24%) affidi la scelta del mediatore direttamente all'**organismo di mediazione**, quando gli avvocati hanno la possibilità e gli strumenti per compiere una scelta consapevole, emergono con chiarezza alcuni **criteri prioritari**:

- l'**esperienza professionale e la specializzazione** del mediatore (38,25%),
- le **pregresse esperienze positive** nel rapporto con lo stesso (36,61%); seguiti
- dalla **capacità di gestione del conflitto e delle dinamiche interpersonali** (27,32%);
- dalla **personalità ed approccio empatico del mediatore e conoscenza delle aree legali specifiche della controversia** (circa 20%).

Tali dati confermano che la **percezione di competenza, professionalità e affidabilità** dimostrata nella gestione della procedura in generale, e del conflitto in particolare, rappresenta un **fattore centrale nella valutazione del mediatore**, incidendo in modo significativo sulla **fiducia riposta nel percorso di mediazione** e sul suo esito.

Sui criteri di scelta dell'organismo di mediazione

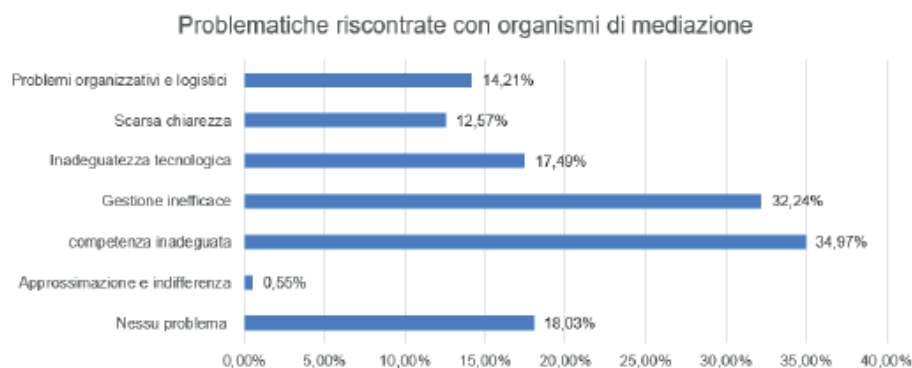


Anche nella **scelta dell'organismo di mediazione**, assumono un ruolo di rilievo le **esperienze pregresse** e la **percezione di competenza e professionalità** dell'organismo stesso, evidenziando la centralità della fiducia maturata nel tempo.

Colpisce, infine, che solo il **17,49% dei rispondenti** abbia attribuito rilevanza all'**approccio nella gestione della procedura, nonché ai costi e alle condizioni economiche**. Il dato può essere interpretato in modo diversi. In particolare, potrebbe riflettere la tendenza a dare priorità ad aspetti reputazionali e fiduciari, a scapito di una valutazione più analitica dell'efficienza e sostenibilità del servizio.

Un'ulteriore chiave di lettura potrebbe risiedere in una **sfiducia ancora diffusa, tra gli avvocati partecipanti al sondaggio, nei confronti dell'istituto della mediazione, come suggerito dalla polarizzazione delle opinioni** in merito alla sua utilità.

Spostando l'attenzione più specificamente sulle **criticità riscontrate nel rapporto con gli organismi di mediazione**, il quadro che emerge è il seguente:



A fronte del 18,03% degli avvocati partecipanti al sondaggio, complessivamente 183, che ha dichiarato di non aver avuto alcun problema con gli organismi di mediazione ovvero non ha ritenuto di segnalarle, il 34,97% dei partecipanti ha segnalato di aver riscontrato una competenza inadeguata e il 32,24% inefficace.

A fronte di un **18,03%** dei n.183 avvocati partecipanti al sondaggio che ha dichiarato di **non aver riscontrato problemi** con gli organismi di mediazione, o di **non aver ritenuto opportuno segnalarli**, una quota significativa ha evidenziato criticità specifiche:

- il 34,97% ha segnalato una competenza ritenuta inadeguata,
- mentre il 32,24% ha espresso un giudizio di inefficacia del servizio ricevuto.

Sebbene le risposte riflettano le **esperienze soggettive** dei singoli partecipanti, sembrano confermare, da un lato, la **eterogeneità dei servizi offerti** dai diversi organismi, dall'altro, come tale elemento differenziale possa incidere in modo rilevante sulla **percezione complessiva dell'efficacia dello strumento della mediazione**.

15. I suggerimenti e le proposte dei partecipanti.

L'analisi complessiva dei suggerimenti a risposta aperta conferma il quadro fortemente polarizzato già emerso rispetto alla percezione dell'utilità della mediazione.

Dei 183 partecipanti complessivi, solo 50 (pari al 27,3%) hanno fornito suggerimenti, con una prevalenza di commenti critici, talvolta radicali e non sempre argomentati. Questi ultimi esprimono posizioni che arrivano a chiedere l'abolizione della mediazione o della sua obbligatorietà.

Per meglio evidenziare gli aspetti emergenti si è ritenuto di esaminare il contenuto specifico dei suggerimenti formulati in rapporto alle risposte fornite dai partecipanti alla domanda "Sulla base della tua esperienza, la mediazione è uno strumento utile per i tuoi clienti?":

A. Partecipanti critici (Opzioni 1 e 2):

Tra i 50 partecipanti che hanno rilasciato i suggerimenti, 26 (oltre la metà) hanno confermato il parere negativo rispetto all'utilità dello strumento scegliendo le opzioni 1 e 2. La quasi totalità di questi ha confermato la percezione negativa, suggerendone l'abolizione o la soppressione dell'obbligatorietà dello stesso senza specifiche argomentazioni.

Tra i temi sollevati:

- **Critiche alle piattaforme** di accesso alla mediazione;
- **Richiesta di maggiori controlli** ministeriali sugli organismi;
- **Denuncia dell'eccessivo costo** del tentativo di conciliazione, soprattutto considerando l'onorario congiunto di avvocato e mediatore.

B. Partecipanti neutrali (Opzione 3)

8 dei partecipanti che si sono collocati su una posizione intermedia (Opzione 3) hanno fornito suggerimenti di contenuto più articolato. Tra le proposte:

- **Maggiore coinvolgimento del giudice** nella valorizzazione della mediazione:
"Credo che i Giudici dovrebbero per primi prendere sul serio la mediazione [...] comprendendone l'opportunità, dovrebbe demandare nuovamente la mediazione, anticipando – se del caso – anche propri convincimenti sulla fattispecie".
- **Efficienza del sistema giustizia:**
"Il miglior funzionamento della macchina giudiziaria assicura migliori risultati anche della mediazione".
- **Aspetti economici evidenziati:**
 - Necessità di **ridurre i costi** del primo incontro in caso di mancato accordo;
 - Opportunità di **rateizzare i pagamenti**, soprattutto in presenza di difficoltà economiche.
- **Riflessioni sul ruolo del mediatore:**
 - Richiesta di maggiore preparazione professionale;
 - Maggior incisività nel merito delle questioni trattate;

“Altrimenti è solo uno spettatore”;

- Un partecipante propone che il mediatore disponga di potere coercitivo.

C. Partecipanti favorevoli (Opzioni 4 e 5)

Dei partecipanti che hanno espresso giudizi positivi sull'utilità della mediazione (Opzioni 4 e 5), 16 hanno fornito suggerimenti, che possono essere ricondotti a cinque aree tematiche:

- **Formazione e professionalizzazione**
 - Gli avvocati dovrebbero ricevere **formazione specifica** sulla mediazione e sulle modalità di partecipazione;
 - È auspicata una **formazione professionale mirata** anche per i mediatori, differenziata per aree di competenza;
 - La figura del mediatore dovrebbe essere riconosciuta come professione autonoma, con **obblighi formativi, deontologici e fiscali**.
- **Regolamentazione, controllo e qualità degli organismi**
 - Critiche agli organismi privati, percepiti come poco regolamentati e talvolta poco seri;
 - Necessità di controlli sistematici e premialità per i mediatori professionali;
 - Gli organismi forensi sono ritenuti più affidabili e garantisti.
- **Normativa e sistema di incentivi**
 - Richiesta di prevedere per legge i compensi dei mediatori;
 - Alcuni partecipanti propongono di eliminare la negoziazione assistita, rendendo invece obbligatoria la mediazione anche per le materie oggi escluse;
 - Estensione dell'obbligatorietà a controversie ad alto impatto sul contenzioso giudiziario (es. appalti, contratti, danni, inadempimenti).
- **Digitalizzazione e semplificazione**
 - Proposte per favorire la **firma telematica dei verbali**, anche in assenza di SPID o firma digitale, evitando la presenza fisica per la sola sottoscrizione;
 - **Riduzione della burocrazia** nella fase dell'accordo, che andrebbe sempre comunicata al giudice in caso di contenzioso.
- **Cultura della mediazione e sensibilizzazione**
 - sono suggerite iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui benefici dello strumento e promozione della cultura condivisa dello stesso.

I suggerimenti raccolti mostrano un panorama articolato e polarizzato. Da un lato, persistono **forti resistenze**, spesso espresse in forma drastica e oppositiva. Tra le problematiche più frequentemente segnalate spiccano tre aree critiche: **l'eccessivo costo della procedura** (soprattutto quando non si giunge ad un accordo), **la percezione negativa dell'obbligatorietà della mediazione**, e **la scarsa preparazione o inadeguatezza percepita di alcuni mediatori**.

Dall'altro lato, si evidenzia un gruppo più costruttivo che, pur riconoscen-

do le criticità dell'attuale sistema, **propone interventi mirati volti a migliorarne l'efficacia e la credibilità**. Questo secondo filone si concentra in particolare sulla **necessità di puntare sulla diffusione della cultura della mediazione, elevare la qualità del servizio di mediazione rendendolo più trasparente e professionalmente qualificato**.

Molti suggerimenti auspicano un **rafforzamento della formazione specifica per mediatori e avvocati**, una estensione della mediazione a tutte le materie che hanno un impatto rilevante sul contenzioso giudiziario (come appalti, inadempimenti contrattuali e risarcimento del danno in generale), un **sistema di controlli più rigoroso sugli organismi di mediazione**, e un **maggiore ricorso agli strumenti digitali per semplificare le procedure**.

Infine, viene sottolineata l'importanza di un **miglior coordinamento tra la mediazione e il processo giudiziario**, con un coinvolgimento più attivo da parte dei giudici.

16. Considerazioni conclusive

Dal campione analizzato emerge una chiara **divaricazione interna nelle opinioni** sulla mediazione, che riflette una visione non univoca dell'istituto: non percepito come uno strumento automaticamente efficace, bensì come un'opportunità **la cui riuscita è strettamente condizionata dalle circostanze specifiche del caso e dalla qualità degli attori coinvolti**.

In questa prospettiva, ad eccezione di posizioni più estreme, il campione esaminato sembra mostrare una percezione di utilità non dettata da posizioni ideologiche o astratte, ma piuttosto frutto di esperienze concrete maturate nel corso delle pratiche professionali. A conferma di ciò, l'atteggiamento verso la mediazione sembra mostrarsi **sensibile a variabili chiave**, quali:

- la **tipologia delle controversie trattate**,
- il **grado di coinvolgimento** nelle procedure,
- il livello di **familiarità con il modello di mediazione**,
- e soprattutto, la **qualità dell'intervento del mediatore**, valutata in termini di competenza, comunicazione, imparzialità e sensibilità.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di rilievo: l'**eterogeneità dei servizi offerti dagli organismi di mediazione, unita alle differenze nelle modalità di gestione delle procedure da parte dei singoli mediatori e alla variabilità delle competenze e della professionalità** nella conduzione dei percorsi mediativi.

Questa disomogeneità, evidenziata dalla varietà e diversità **delle opinioni espresse**, sembra alimentare una **percezione di scarsa affidabilità sistemica**. Tale percezione potrebbe essere considerata uno dei principali fattori che contribuisce alla persistente **diffidenza manifestata da una quota significativa di avvocati** nei confronti dell'istituto.

Inoltre, non va trascurata la tendenza a rimettere la scelta del mediatore all'organismo di mediazione, come possibile segnale di mancata consapevolezza o informazione nel **processo di individuazione di quest'ultimo**.

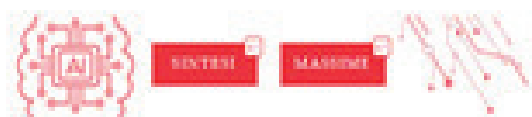
In sintesi, il quadro che emerge dal sondaggio mostra una **mediazione ancora percepita in modo frammentato**, il cui valore è spesso valutato in base all'**esperienza individuale più che a una fiducia consolidata nell'istituto**.



JURANEWS

SENTESI MASSIME

AI



Scopri

JURANEWS AI

l'AI che genera la massima e/o la sintesi della sentenza
e la chat AI che ti permette di conversare con
un archivio di oltre 3,5 milioni di documenti



*Rassegna Massime
Corte di Cassazione - Settembre 2025*

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti Settembre 2025



JURANEWS

*A cura del Comitato Scientifico
JURANEWS*

Sezione Civile

Ricorso per cassazione e violazione dell'art. 115 c.p.c.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24279 del 31 agosto 2025

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

I proventi di un'attività strumentale ed accessoria

Sezione Tributaria - Sentenza n. 24275 del 31 agosto 2025

Costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità IVA pro rata, quelli derivanti da una attività svolta in modo assolutamente occasionale e, quindi, estranea a quella propria di impresa, la cui occasionalità va accertata in concreto e non sulla base delle mere previsioni statutarie, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta dalla società, in quanto, ai fini dell'imposta, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e, quindi, l'attività in concreto esercitata.

La richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24267 del 31 agosto 2025

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ., competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in *illiquidis non fit mora*.

L'accertamento tributario e la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24265 del 31 agosto 2025

In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle Poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenzi della notificazione.

La quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria nel processo tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24258 del 31 agosto 2025

Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva.

La decorrenza del termine di un anno dalla cessazione dell'attività ai fini della dichiarazione di fallimento

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 24248 del 31 agosto 2025

Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che, come la società di fatto, non siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione e in quanto, dall'altro, i creditori ed il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti.

Comportamenti datoriali discriminatori

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24245 del 31 agosto 2025

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come inter-

pretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti.

La personalizzazione del danno non patrimoniale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24242 del 31 agosto 2025

La personalizzazione del danno non patrimoniale richiede la prova di “conseguenze anomale o del tutto peculiari” e che devono essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. Le conseguenze ordinarie, incluse quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità, sono già ricomprese nella liquidazione tabellare del danno biologico.

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24241 del 30 agosto 2025

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB, diverse da quelle di cui all'art. 187-ter T.U.F., non sono, invece, equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla CONSOB per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del “ne bis in idem” tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti.

Il riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori

Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 24236 del 30 agosto 2025

In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro.

Il divieto assoluto di sopraelevazione per il proprietario dell'ultimo piano

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 24235 del 30 agosto 2025

In rapporto al divieto assoluto di sopraelevazione per il proprietario dell'ultimo piano nel caso in cui le condizioni statiche dell'edificio non lo consentano, quando ricorra cioè un'ipotesi di pericolosità della sopraelevazione in presenza del rischio sismico, l'autore della nuova fabbrica non può fondatamente invocare la certezza del diritto o il legittimo affidamento, facendo leva sui titoli abilitativi che gli erano stati rilasciati dall'ente territoriale o dal Genio civile, poiché si tratta di atti che attengono all'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, i quali non sono invece di per sé risolutivi del conflitto tra i proprietari privati interessati in senso opposto alla costruzione, conflitto da dirimere necessariamente in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e i limiti posti dall'art. 1127 c.c.

Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 24234 del 30 agosto 2025

Il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte.

Il principio di non discriminazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24222 del 30 agosto 2025

Il principio di non discriminazione, sancito sia a livello interno che sovranazionale, vieta trattamenti differenziati non giustificati da ragioni obiettive e ragionevoli. Sebbene non esista un principio generale di parità di trattamento in senso assoluto nel diritto del lavoro privato, al di là delle specifiche disposizioni antidiscriminatorie, le differenziazioni devono trovare una giustificazione in base a elementi oggettivi e non devono tradursi in una lesione della dignità del lavoratore o dei suoi diritti fondamentali (v. fra le tante, quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sentenza del 3 luglio 2025, C-268/24).

Il mobbing

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24221 del 30 agosto 2025

Il mobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con conseguente mortificazione ed emarginazione del dipendente ed effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

La definizione agevolata delle liti fiscali e la sospensione del termine per impugnare ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24173 del 29 agosto 2025

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

Le denunce dei redditi

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 24168 del 29 agosto 2025

Le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.

Il computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24217 del 29 agosto 2025

Ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della “vocatio in jus”), il “dies a quo” va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla “ratio” del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento della notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario.

L'obbligo del rimborso delle spese processuali

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24212 del 29 agosto 2025

L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario ovvero del soggetto che abbia causato la lite.

La nullità della clausola che contiene il patto di prova

Sezione Lavoro – Sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025

La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso “ad nutum”, intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna

delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.

Azione revocatoria e mediazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24195 del 29 agosto 2025

In tema di azione revocatoria ha chiarito che non vertendo la predetta azione sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.

Impugnazioni e interesse ad agire

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24099 del 28 agosto 2025

In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e dev'essere quindi apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento.

Il diritto al risarcimento del danno da contagio per fatto doloso o colposo di un terzo

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24079 del 28 agosto 2025

La presentazione della domanda amministrativa per l'ottenimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, pur non escludendo la possibilità di collocare la conoscenza della rapportabilità causale in un momento anche anteriore, attesta in modo inequivocabile l'esistenza, in capo al danneggiato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e delle sue possibili conseguenze dannose, e segna, pertanto, il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Espulsione del cittadino straniero

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24147 del 28 agosto 2025

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 24139 del 28 agosto 2025

In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione “attenuata” tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.

Estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese

Sezione Tribuaria – Ordinanza n. 24135 del 28 agosto 2025

Nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, tale successione comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che tali risultino al momento della cancellazione della società.

La cancellazione della società dal registro delle imprese

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23939 del 27 agosto 2025

La cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell’avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dei soci, sicché l’accertamento del difetto di legittimatio ad causam sin da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione limitatamente alla società.

La solidarietà nei debiti erariali tra società scissa e beneficiarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24037 del 27 agosto 2025

In materia fiscale la solidarietà nei debiti erariali tra società scissa e beneficiarie trova piena attuazione, perché gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali - previsti dall’art. 1310 c.c. in tema di prescrizione- trovano in materia impositiva ulteriori ambiti applicativi, determinando, tra l’altro, l’effetto conservativo del diritto dell’Amministrazione finanziaria all’esplicazione dei poteri d’accertamento, pur quando l’atto impositivo risulti validamente notificato solo ad alcuni dei debitori solidali.

Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24035 del 27 agosto 2025

Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa - salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo

comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l'improcedibilità trovando la sua ragion d'essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione.

L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 24029 del 27 agosto 2025

L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

L'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24013 del 27 agosto 2025

L'art. 2719 c.c. – che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche – è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

La consulenza tecnica d'ufficio

Sezione Lavoro – Sentenza n. 24010 del 27 agosto 2025

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

La denuncia di violazione di legge sostanziale

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24008 del 27 agosto 2025

La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul

presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente

L'assunzione in giudizio della qualità di erede

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24006 del 27 agosto 2025

L'assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscono dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.

Il ricorso incidentale per cassazione

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 24002 del 27 agosto 2025

Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello e che l'interesse all'impugnazione, con conseguente onere di proporre ricorso incidentale, non è configurabile in relazione alle domande ed eccezioni non esaminate dal giudice d'appello, non formandosi riguardo ad esse alcun giudicato implicito, atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio, non operando per il giudizio di cassazione la regola posta dall'art. 346 c.p.c. per l'appello.

Donazione e bancogiro

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025

Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non integra donazione indiretta ma configura donazione tipica a esecuzione indiretta soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore; ciò perché l'operazione bancaria tra donante e donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale tra loro concluso e all'operazione rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro.

Servizio idrico integrato

Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23858 del 26 agosto 2025

In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m.

1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato.

L’impugnabilità del decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. per Cassazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23935 del 26 agosto 2025

Il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito (in tal senso, Cass. ord. n. 4365/2017); invero, diversamente dall’omologa del requisito sanitario risultante dalla relazione medico-legale del CTU che presuppone l’assenza di contestazione di una delle parti, la statuizione sulle spese integra un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti

L’accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 23928 del 26 agosto 2025

In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23924 del 26 agosto 2025

La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali rientra tra i poteri discrezionali del giudice, che non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

La comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23923 del 26 agosto 2025

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ha più volte affermato che l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova

dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo deve essere fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.

La previdenza dei veterinari

Sezione Lavoro – Sentenza n. 23921 del 26 agosto 2025

In tema di previdenza dei veterinari, la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 12, comma 1, della legge n. 136 del 1991 è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia, ivi compresa quella "intra moenia" ed "extra moenia" esercitata dai veterinari dipendenti, e non anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti.

L'attribuzione dell'assegno di divorzio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23918 del 26 agosto 2025

In tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, non possono essere tollerate "rendite parassitarie", ma nel senso che la valutazione in ordine alla spettanza dell'assegno non si deve fermare alla considerazione del tenore di vita matrimoniale, ma deve tenere conto del contributo prestato ad esso dal richiedente l'assegno divorzile, poiché la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi propri – ovviamente in presenza del prerequisite dato dalla notevole differenza delle condizioni economiche degli ex coniugi - deve essere commisurato al contributo dato dal soggetto meno facoltoso alla famiglia e al partner, così incrementando le risorse economiche familiari sia col proprio lavoro fuori di casa o anche con il lavoro domestico.

La sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025

La sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo automatico con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall'amministrazione finanziaria.

Collegamenti ipertestuali e aumento del compenso

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23855 del 25 agosto 2025

Ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

La determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23853 del 25 agosto 2025

In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9 co. 3 L. n. 898/1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.

Il successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23852 del 25 agosto 2025

La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

L'interpretazione degli accordi aziendali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23848 del 25 agosto 2025

È riservata al giudice di merito l'interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006

Ricorso per Cassazione e mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23846 del 25 agosto 2025

In tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

L'attuazione dell'art. 36 Cost.

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23845 del 25 agosto 2025

Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost..

Trasferimento di ramo d'azienda

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23844 del 25 agosto 2025

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d.lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in caso di richiesta di restituzione della caparra

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23838 del 25 agosto 2025

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata.

Responsabilità processuale aggravata e inconsistenza giuridica delle censure

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23835 del 25 agosto 2025

È configurabile la responsabilità processuale aggravata quando l'inconsistenza giuridica delle censure avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, oltre che in caso di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e nell'ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'atto.

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23833 del 25 agosto 2025

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di de-

lega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

Pubblico impiego contrattualizzato e il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23795 del 23 agosto 2025

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 165/2001, è costituito dall'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l'amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l'applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato.

La prova dell'inadempimento di una obbligazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23785 del 23 agosto 2025

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23784 del 23 agosto 2025

La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica (Cass. n. 11659/2024), sicché, in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a tale titolo non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza a un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.

Il sindacato della Corte di Cassazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23782 del 23 agosto 2025

Il sindacato della Corte di Cassazione sulle spese di lite dei gradi di merito è limitato al controllo del rispetto del divieto di porre le spese a carico

della parte integralmente vittoriosa e del fatto che le spese liquidate non fuoriescano dai limiti minimi e massimi della tariffa professionale, profili qui insussistenti.

Compravendita e manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23775 del 23 agosto 2025

In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 cod. civ., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 cod. civ., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 cod. civ.

Litisconsorzio necessario

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23764 del 23 agosto 2024

In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali, vista la certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Valore probatorio della quietanza

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23758 del 23 agosto 2025

La quietanza ha valore di confessione, prova questa che non può essere revocata se non è stata determinata da errore di fatto o violenza, e salva l'applicazione del principio di inscindibilità, secondo cui nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione opera, ai sensi dell'art. 2734 cod. civ., quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 cod. civ. si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte.

Il potere del procuratore del debitore esecutato e l'elezione medesima

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 23756 del 23 agosto 2025

In assenza di espressioni univoche che limitino, in una procura generale alle liti correlata all'elezione di domicilio prevista dal secondo comma dell'art. 492 cod. proc. civ., il potere del procuratore del debitore esecutato o l'elezione medesima, è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il medesimo.

Imposte sui redditi e operazioni oggettivamente inesistenti

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 23696 del 22 agosto 2025

In tema di imposte sui redditi - con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti - grava sul contribuente l'onere di provare la fittizietà di componenti positivi che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ove direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

La consulenza tecnica d'ufficio

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23688 del 22 agosto 2025

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice ha ampio potere discrezionale: può infatti disporre l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali, la sostituzione del consulente, la richiesta di chiarimenti sulla relazione già depositata, disporre un supplemento o un'integrazione delle indagini, la rinnovazione in toto o in parte delle attività peritali; e per tale ampia discrezionalità, che in particolare connota l'esercizio del potere del giudice di rinnovare la consulenza tecnica, non è esercitabile alcun sindacato in sede di legittimità.

L'omesso esame di elementi istruttori

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23679 del 22 agosto 2025

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma.

La condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23674 del 22 agosto 2025

In tema di condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

La rilevanza dei requisiti tecnico giuridici degli atti di notifica

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23732 del 22 agosto 2025

La rilevanza dei requisiti tecnico giuridici degli atti di notifica va commisurata al grado di pregiudizio arrecato al diritto di difesa, ma, in virtù

delle allegazioni dello stesso ricorrente, non emerge la concreta riduzione di tutela atteso che, come riportato in ricorso nella trascrizione di uno degli avvisi di addebito esaminati, è riportato in calce all'avviso il nominativo del responsabile del procedimento e rileva la compilazione meccanografica dell'atto con indicazione del nominativo del direttore di cui è annotata la "firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del d.lgs. n. 39/1993".

Il procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23725 del 22 agosto 2025

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia "circostanziata" dell'illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso.

La "giusta causa" di licenziamento

Sezione Lavoro – Sentenza n. 23718 del 22 agosto 2025

La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119, cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in casazione se privo di errori logici e giuridici.

Notifica dell'atto impositivo a persona fisica

Sezione Tributaria – Sentenza n. 23705 del 22 agosto 2025

La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.

Appalto pubblico non stipulato dallo Stato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23633 del 21 agosto 2025

In caso di appalto pubblico non stipulato dallo Stato, il Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 1063 del 1962 opera solo quando l'applicabilità dello stesso sia prevista da espressa e specifica volontà delle parti, assumendo efficacia obbligatoria nei limiti del richiamo ad esso fatto dalle parti.

Ricorso per cassazione e erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 23632 del 21 agosto 2025

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione che chiarisce e qualifica il contenuto della censura.

Risarcimento della parte civile del processo penale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23666 del 21 agosto 2025

In caso di riconoscimento alla parte civile di una provvisoria ai sensi dell'art. 539, commi 2 e 2-bis, c.p.p., il sequestro conservativo sui beni dell'imputato disposto - anche dopo la sentenza di primo grado - in favore di detta parte si converte in pignoramento nei limiti della provvisoria, conservando i suoi effetti per l'importo residuo sino alla liquidazione dello stesso da parte del giudice civile, anche solo con sentenza di primo grado ex lege immediatamente esecutiva.

L'effetto devolutivo dell'appello

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23664 del 21 agosto 2025

L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, pur dovendosi includere i punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, direttamente connessi a quelli censurati.

Contratto di locazione

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 23658 del 21 agosto 2025

Nel contratto di locazione, quale contratto di durata, non trova applicazione la regola generale stabilita in tema di risoluzione per inadempimento (arg. ex art. 1453 cod. civ.), secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva – nel senso che, come è vietato all'attore di pretendere la prestazione, così non è consentito al convenuto di eseguirla – atteso che in tale contratto, invece, vale il differente principio per il quale il conduttore può corrispondere il canone anche dopo la presentazione della detta domanda.

La responsabilità diretta della pubblica amministrazione ex art. 2043 cod. civ.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23656 del 21 agosto 2025

Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi

dell'art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo.

L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23648 del 21 agosto 2025

L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale. Tale prestazione, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto d'impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi nel termine di decadenza previsto dalla legge.

L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23637 del 21 agosto 2025

L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti in divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunciato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità implica che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.

L'incapacità a deporre

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23594 del 20 agosto 2025

L'incapacità a deporre, prevista dall'art 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale cioè da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione.

Diligenza nell'adempimento imposta ex art. 1176 c.c.

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 23592 del 20 agosto 2025

Rientra nell'ambito della diligenza nell'adempimento imposta ex art. 1176 c.c. al promittente venditore non soltanto il comportamento attivo nella richiesta della concessione edilizia, o nella coltivazione della pratica di sanatoria, ma anche la dimostrazione di aver confidato senza colpa nella legittimità dei titoli domandati ed ottenuti, in modo tale da escludere che il promissario acquirente possa subire conseguenze negative, anche a fronte di iniziative giudiziarie eventualmente promosse da terzi.

Risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto

Sezione Lavoro - Sentenza n. 23590 del 20 agosto 2025

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell' exordium praescriptionis,

una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle *praesumptiones de praesumpto*.

Il controllo della motivazione del giudice di merito

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23537 del 19 agosto 2025

Il controllo della motivazione del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto.

Il collaudo delle opere pubbliche

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23534 del 19 agosto 2025

In tema di collaudo delle opere pubbliche, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'art. 5 della legge n. 741 del 1981 (applicabile *ratione temporis*) è norma di carattere generale, applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, ove prevede i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delineando con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2477 del 29/01/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17314 del 16/08/2011; v. già Cass., Sez. U, Sentenza n. 29530 del 18/12/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007).

L'interpretazione del contratto

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 23530 del 19 agosto 2025

L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si è discostato dai suddetti canoni, altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile.

Processo tributario e nullità dell'avviso di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23528 del 19 agosto 2025

Nel processo tributario la nullità dell'avviso di accertamento -anche nel caso di sua sottoscrizione ad opera di persona diversa da quelle indicate nel

comma 1 dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, espressamente regolato dall'art. 61, comma 2, dello stesso decreto- deve essere eccepita in primo grado; qualora ciò non avvenga, la relativa eccezione è inammissibile se proposta nelle successive fasi del giudizio.

Appalto di opere pubbliche

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23520 del 19 agosto 2025

In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998, applicabile *ratione temporis*) la redazione di un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile” costituisce un obbligo che, salve le eccezioni previste dalla legge, grava sull'Amministrazione e deriva da norme imperative, le quali che vanno ad integrare il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'Amministrazione in termini di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Attività d'impresa e disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23516 del 19 agosto 2025

In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Determinazione del reddito d'impresa e regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23573 del 19 agosto 2025

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative ed inderogabili, sicché non è consentito al contribuente - e neanche all'Amministrazione - ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza”

ICI e minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23569 del 19 agosto 2025

In tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti

dall'art. 64 della Legge n. 388 del 2000 e dal D.M. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti.

Illegittima cessione di ramo d'azienda e prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23563 del 19 agosto 2025

Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum (o percipiendum) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.

Il principio dell'immediatezza e la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23559 del 19 agosto 2025

Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23558 del 19 agosto 2025

In tema responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di natura contrattuale, è “necessario, che il lavoratore allegghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti”.

Espropriazione per pubblica utilità e giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 23553 del 19 agosto 2025

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza postula che ne sussista il presupposto, costituito dalla mancanza di un'accettazione della stima provvisoria; non ricorre tale presupposto, qualora l'espropriato abbia chiesto il pagamento diretto dell'acconto, pari all'ottanta per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, poiché tale evento presuppone appunto che l'espropriando abbia accettato le menzionate indennità, non essendogli consentito pretendere la detta anticipazione ed al contempo rifiutare o contestare giudizialmente l'indennizzo offertogli dall'espropriante.

Il giudizio di appello

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23552 del 19 agosto 2025

In applicazione dell'art. 342 c.p.c., infatti, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* il Giudice di secondo grado che fonda la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, sono in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel *thema decidendum* del giudizio.

Collaborazione tra Enti nell'esecuzione di opere pubbliche

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23465 del 18 agosto 2025

Nell'ipotesi di collaborazione tra Enti nell'esecuzione di opere pubbliche, la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce sempre nell'assunzione della veste di committente da parte della stazione appaltante, che può, invece, essere chiamata ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento programmato, e dunque in qualità di *nudus minister* dell'ente competente, privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore.

Patrocinio a spese dello Stato e infondatezza della pretesa: limiti e accertamenti

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23461 del 18 agosto 2025

Avuto riguardo alla generalità delle materie, dall'infondatezza della pretesa, accertata *ex post* secondo l'esito del giudizio, non può farsi derivare automaticamente, senza apprezzamento in concreto, la mala fede o la colpa grave dell'ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato; tuttavia, il giudice è chiamato ad accertare che la misura dell'infondatezza non costituisca indice inequivoco che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, senza

che occorra raggiungere la prova della dolosa predeterminazione o preordinazione.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 23454 del 18 agosto 2025

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23452 del 18 agosto 2025

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

La competenza del Giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23449 del 18 agosto 2025

La competenza del Giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.

Le statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23443 del 18 agosto 2025

In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell'attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni.

La manifestazione di volontà di rinunciare all'impugnazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23507 del 18 agosto 2025

La manifestazione di volontà di rinunciare all'impugnazione deve essere inequivoca, poiché, con tale condotta, si dispone, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio; pertanto, deve anche necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale.

Le società ad intero capitale pubblico comunale e l'iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo gas

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 23506 del 18 agosto 2025

Le società ad intero capitale pubblico comunale le quali gestiscono il servizio di distribuzione del gas alla cittadinanza per uso civile non sulla base di concessione amministrativa ma per affidamento diretto (c.d. in house), sono ugualmente assoggettate all'iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo gas. Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato – ovvero l'utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato come è la s.p.a. – e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, ad enti locali.

Prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 23498 del 18 agosto 2025

In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere.

Previdenza forense

Sezione Lavoro – Sentenza n. 23487 del 18 agosto 2025

In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 576/80, sono quelli coperti da contribuzione "effettivamente versata", sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, co. 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.

Contestazione delle sanzioni disciplinari

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23482 del 18 agosto 2025

In tema di contestazione delle sanzioni disciplinari, lede il principio di im-

mediatezza, determinando l'illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che, a fronte della sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore, glieli contesti a distanza di tre mesi dall'accertamento senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria, dovendo il datore procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente.

La causa del patto di prova

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23479 del 18 agosto 2025

La causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. n. 3451 del 2000), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. n. 9597 del 2017).

L'interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23472 del 18 agosto 2025

Nell'ipotesi d'interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alle liti e neppure è richiesta una nuova costituzione in giudizio. È sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura e alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione.

L'assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23470 del 18 agosto 2025

L'assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione postula che la questione con esso prospettata si presenti incondizionatamente irrilevante, ai fini della decisione della controversia, a seguito dell'accoglimento di un altro motivo; situazione che non appare configurabile ove la questione stessa possa diventare rilevante in relazione a uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata.

Espropriazione per pubblica utilità e piano di recupero urbano

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23438 del 17 agosto 2025

In tema di espropriazione per pubblica utilità, dal piano di recupero urbano non deriva alcun vincolo conformativo, il quale invece discende dall'accordo di programma, sicché la determinazione delle indennità riflette ne-

cessariamente le varianti apportate al P.R.G., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell'accordo anzidetto.

Impiego scolastico e graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23432 del 17 agosto 2025

In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto.

Assegno sociale e stato di bisogno

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23407 del 16 agosto 2025

Ai fini dell'assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole. In particolare, lo stato di bisogno va desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.

La progressione di carriera

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 23395 del 16 agosto 2025

La progressione di carriera come fissata dalla contrattazione collettiva rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione; la contrattazione collettiva applicabile al rapporto, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta, anche per tale aspetto, il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego.

L'indennità di espropriazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23378 del 16 agosto 2025

L'indennità di espropriazione costituisce un debito di valuta, in relazione al quale il tempo trascorso tra la maturazione del credito e la decisione non giustifica l'adeguamento automatico dell'importo liquidato alle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta, ma solo il riconoscimento degli interessi legali, di natura compensativa, con decorrenza dalla data di emissione del decreto di esproprio e fino a quella del deposito, nonché il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ..

La prova documentale nel processo civile

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23371 del 16 agosto 2025

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

Patrocinio a spese dello Stato

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23351 del 16 agosto 2025

Al difensore nominato dalla persona offesa dal reato, non costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spetta il compenso per tutte le fasi del processo penale alle quali abbia partecipato e non per la sola attività di studio.

Contributi agricoli

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23346 del 16 agosto 2025

In tema di contributi agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera da parte del datore, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi, dal momento che, per il “favor debitoris” costituente la “ratio” di tali previsioni, l'INPS non può esigere il pagamento prima della scadenza e, di conseguenza, non può decorrere la prescrizione, secondo il criterio generale di cui all'art. 2935 c.c..

Il requisito dell'inabilità richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del pensionato

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 23339 del 15 agosto 2025

Con riferimento al requisito dell'inabilità richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del pensionato, pur volendo seguire un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto, nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del 100% della astratta capacità di lavoro sia verificabile la permanenza della capacità del soggetto di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.

La rimessione in termini

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23323 del 15 agosto 2025

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dalla l. n. 69/2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri

della assolutezza e non della mera difficoltà.

Il riconoscimento del diritto alla protezione speciale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23321 del 15 agosto 2025

Il riconoscimento del diritto alla protezione speciale è il frutto della valutazione di una specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente; ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

Previdenza forense

Sezione Lavoro – Sentenza n. 23312 del 15 agosto 2025

In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 576/80, sono quelli coperti da contribuzione "effettivamente versata", sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, co. 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.

Appalto di opere pubbliche

Sezione Prima Civile - Sentenza n. 23255 del 14 agosto 2025

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora non si discuta della debenza del compenso revisionale (riconosciuta dalla P.A.), ma del termine iniziale della sua decorrenza, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, atteso che, non essendoci più un potere discrezionale della P.A. da esercitare, potere già espresso con l'avvenuto riconoscimento dell'incremento dei costi dell'appalto, l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il "quantum" e non l'"an debeatur", attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore - fattispecie anteriore al d.l. n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992.

La valutazione sulla credibilità del racconto del cittadino straniero

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23254 del 14 agosto 2025

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 11925/2020), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito - laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso - di operare ulteriori accertamenti (cooperazione istruttoria) (Cass. n. 16925/2018; Cass. n. 28862/2018; Cass. n. 8367/2020; Cass. n. 16925/2020; Cass. n. 26149/2022).

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23249 del 14 agosto 2025

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani.

L’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23308 del 14 agosto 2025

L’opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/15; analogamente, Cass. n. 20463/15); come nel procedimento per decreto ingiuntivo, il procedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum e una seconda fase d’opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva.

Spese di sponsorizzazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23298 del 14 agosto 2025

In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente “ratione temporis”, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor.

Spese di costruzione di un immobile legato da vincolo pertinenziale ad un immobile principale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23296 del 14 agosto 2025

Le spese di costruzione di un immobile legato da vincolo pertinenziale ad un immobile principale, effettuate in epoca successiva al triennio 2007-2009 di cui all’art. 1, comma 335, della l. n. 296 del 2006, non costituiscono spese incrementative del valore dell’immobile principale ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR, sicché non sono deducibili.

Udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e decisione della causa nel merito

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23292 del 14 agosto 2025

Nel caso di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito, nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma quarto di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre, nemmeno in questo caso, l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa.

Spese giudiziali e sindacato di legittimità

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23208 del 13 agosto 2025

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità è ammesso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 18128/2020, 11098/2024); violazione che non è ravvisabile nel caso in esame, avendo la corte di appello posto a carico dell'appellante le spese di lite in coerenza con l'esito prevalentemente sfavorevole del gravame.

Cumulo soggettivo e/o oggettivo di domande

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23201 del 13 agosto 2025

In caso di cumulo (soggettivo e/o oggettivo) di domande, la sentenza con la quale il giudice di primo grado si dichiara incompetente su una delle domande proposte (come, nel caso in esame, l'azione di responsabilità), è suscettibile di essere impugnata solo con il regolamento (necessario) di competenza e non con l'appello che, se proposto, è inammissibile, anche se poi, con successiva sentenza, lo stesso giudice si pronuncia nel merito in ordine alle altre domande.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23199 del 13 agosto 2025

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato solo qualora il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto, e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti; ne deriva che il giudice non incorre nel vizio di ultrapetizione nemmeno quando esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate.

L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23241 del 13 agosto 2025

L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tradu-

cendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, ove affetta da carenze tali da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

COSAP

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23239 del 13 agosto 2025

Il COSAP è dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale che trae il singolo dal bene, e non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa (Cass. n. 16395 del 10/06/2021). Né è dirimente l'assenza di poteri di rimozione o riappropriazione da parte del Comune, che caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio, nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 2422/2024 e n. 2275/2024).

Impugnazione e individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23235 del 13 agosto 2025

In tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016).

Rilascio di un titolo di soggiorno per motivi familiari al cittadino di un Paese terzo coniuge di cittadino dell'Unione europea

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23232 del 13 agosto 2025

Al cittadino di un Paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2008 (CGUE, 25 luglio 2008, C- 127/08), la Direttiva 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di Paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della predetta Direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro, con la conseguenza che una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno

Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la Direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 CEDU (Cass. n. 3210/2011; Cass. n. 13112/2011).

La dicatio ad patriam

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23230 del 13 agosto 2025

La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., sez. 2, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., sez. 2, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., sez. 2, 10/12/1994, n. 10574).

Impugnazioni e interesse ad agire

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23123 del 12 agosto 2025

In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento.

La deduzione della violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 23120 del 12 agosto 2025

Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si lamenti che questi, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.

La ripetibilità di somme indebitamente corrisposte da un'amministrazione a titolo di emolumento

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23114 del 12 agosto 2025

La ripetibilità di somme indebitamente corrisposte da un'amministrazione a titolo di emolumento, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.

La tempestiva costituzione dell'appellante con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23110 del 12 agosto 2025

La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.

L'art. 137, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23108 del 12 agosto 2025

L'art. 137, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore autonomo, al reddito "netto" più elevato dichiarato dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da determinarsi previa esclusione dallo stesso delle somme da versare all'Erario a titolo di imposta.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23189 del 12 agosto 2025

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione soltanto nel caso in cui esso investa un fatto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.

Licenziamento per giusta causa

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23186 del 12 agosto 2025

È legittimo il licenziamento per giusta causa dei dipendenti che, per motivi personali e non per finalità istituzionali o per ragioni connesse alle esigenze di servizio, abbiano effettuato reiterati accessi abusivi su dati destinati a rimanere segrete.

L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 23184 del 12 agosto 2025

L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice con la declaratoria di illegittimità dell'impugnato licenziamento, esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di valutare le circostanze di cui all'art. 2103 cod. civ. ai fini di una successiva diversa ricollocazione.

La motivazione dell'avviso di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23172 del 12 agosto 2025

Ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige – oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria – soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva.

L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23170 del 12 agosto 2025

L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23162 del 12 agosto 2025

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in “favor rei”, rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, di uno “ius superveniens” più favorevole, senza altra precisazione con riferimento al caso concreto, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, non solo in ragione della necessaria specificità dei motivi di ricorso ma, soprattutto, per il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

L'azione di determinazione dell'indennità di esproprio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23157 del 12 agosto 2025

L'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo, il quale, segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante, nonché della sostituzione del diritto reale del primo con il diritto al giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., costituisce un indefettibile condizione dell'azione suddetta per qualsiasi tipologia di espropriazione, risolvendosi in un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva.

Accertamento tributario e raddoppio dei termini

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23146 del 12 agosto 2025

In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell'obbligo di presentazione

di denuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimento e nonostante l'eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, atteso il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario.

Convenzioni tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23065 dell'11 agosto 2025

In tema di convenzionamento tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.

Malattie ingravescenti e invalidità temporanea

Sezione Terza – Ordinanza n. 23064 dell'11 agosto 2025

In tema di malattie ingravescenti, l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomico-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. "stabilizzazione")

La forma scritta nei contratti della P.A.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23059 dell'11 agosto 2025

Per i contratti della P.A. è necessaria la forma scritta ad substantiam e non può applicarsi il principio di non contestazione, ma che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.

L'interruzione della prescrizione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23055 dell'11 agosto 2025

In virtù del chiaro e ineludibile testo dell'art. 2943, comma 1, c.c., "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale inizia un giudizio"; pertanto anche nel caso di proposizione dell'azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (oggi abrogato e sostituito dall'art. 281-decies c.p.c.), il termine di prescrizione non è interrotto dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, essendo a tal fine necessaria la successiva notificazione del ricorso integrato dal decreto del giudice che fissa l'udienza per la comparizione delle parti, ferma la rilevanza della scissione per il notificato e il notificante operante nella notificazione degli atti processuali.

La disciplina della prescrizione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23052 dell'11 agosto 2025

La disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.

L'impignorabilità del credito ai contributi PAC

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23046 dell'11 agosto 2025

La questione della impignorabilità del credito ai contributi PAC e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze (art. 3, comma 5 duodecies, d.l. n. n. 182 del 2005, conv. con modif. in l. n. 231 del 2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria.

Il danno da demansionamento

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23020 dell'11 agosto 2025

Il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l'atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell'attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro (in specie, con riguardo a tutte le caratteristiche specifiche dell'attività svolta, suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale; Cass. n. 6275/2024; Cass. n. 27910/2020).

Contratto di apprendistato e inadempimento degli obblighi di formazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23019 dell'11 agosto 2025

In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettivo rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della

declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23010 dell'11 agosto 2025

Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa - salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l'improcedibilità trovando la sua ragion d'essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione.

La presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23008 dell'11 agosto 2025

La presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., per il caso di scontro di veicoli, ha natura sussidiaria: essa opera quando, in esito all'istruzione ed alla valutazione delle prove raccolte, non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro, accertarne le cause e le modalità di verifica, stabilire il grado di colpa dei due conducenti.

ICI e presupposto dell'imposta

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23104 dell'11 agosto 2025

In tema di ICI, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli «a qualsiasi uso destinati», mentre per l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, base imponibile è il valore venale degli immobili, il quale si determina, per i fabbricati iscritti in catasto, con riguardo alla rendita catastale: ne discende che restano irrilevanti la capacità del bene di produrre reddito, nonché il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il momento impositivo con la giuridica esistenza dell'immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto

La liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23103 dell'11 agosto 2025

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.

Imposta comunale sulla pubblicità

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 23099 dell'11 agosto 2025

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. d.lgs n. 507/1993 nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso.

Spese processuali e giudizio di rinvio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23096 dell'11 agosto 2025

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Impiego scolastico e graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23091 dell'11 agosto 2025

In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni sostitutivo non in costanza di rapporto.

Gli obblighi di trascrizione al PRA dell'atto di compravendita

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23006 del 10 agosto 2025

Gli obblighi di trascrizione al PRA dell'atto di compravendita, previsto dall'art. 94 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 17, comma 18, L n. 449 del 1997, la cui violazione può fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore, evidenzia non già l'esistenza di adempimenti formali ai fini del passaggio di proprietà del mezzo, ma più semplicemente responsabilità dell'acquirente, senza incidere sull'efficacia della vendita.

Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 cod. civ., comma 2

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22996 del 10 agosto 2025

Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società deri-

vanti dall'art. 2495 cod. civ., comma 2, che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva.

La liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 22992 del 10 agosto 2025

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro conservativo e a sequestro giudiziario, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

I danni cagionati dalla fauna selvatica

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22976 del 9 agosto 2025

I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 22969 del 9 agosto 2025

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l. fall., deve soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

L'automatica produzione dell'effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22967 del 9 agosto 2025

Ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 43, l. fall., in tema di auto-

matica produzione dell'effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento, ai fini dell'individuazione del dies a quo del decorso del termine per riassunzione del processo tributario interrotto a seguito di fallimento, deve aversi riguardo al provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, richiesto a tal fine necessariamente dal disposto di cui all'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Il contratto di mutuo di scopo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22965 del 9 agosto 2025

Nel contratto di mutuo di scopo, rientra nell'onere della prova della parte mutuataria la dimostrazione della finalizzazione delle somme mutate allo scopo contrattualmente programmato dalle parti.

La dichiarazione dello stato di abbandono del minore

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22953 del 9 agosto 2025

La dichiarazione dello stato di abbandono richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità.

L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22951 del 9 agosto 2025

L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa (ed anche di ogni altra udienza) per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche alle udienze di trattazione, deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 14, comma 2, l. n. 247 del 2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cass., Sez. U, Ordinanza del 26/03/2012), di modo che è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25783 del 15/10/2018; Cass. 25783/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10546 del 03/05/2018).

Stato di abbandono del minore e presenza di deficit o malattie mentali, anche permanenti o comportamenti patologici dei genitori

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22949 del 9 agosto 2025

Non è sufficiente ad integrare lo stato di abbandono la presenza di deficit

o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare che tali condizioni compromettano la capacità di allevare ed educare i figli, verificando a tal fine l'esistenza, in concreto e nell'attualità, di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena della prole, tenendo anche conto della positiva volontà dei genitori di recuperare il rapporto con essi.

L'azione di risarcimento danni per la perdita di una cosa mobile

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22865 dell'8 agosto 2025

L'azione di risarcimento danni per la perdita di una cosa mobile non è riservata al proprietario, ben potendo il diritto al risarcimento spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa qualora dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere.

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito e la riproposizione con la precisazione delle conclusioni

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22864 dell'8 agosto 2025

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.

Il sindacato della Corte di cassazione sulle spese processuali

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22930 dell'8 agosto 2025

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 22929 dell'8 agosto 2025

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, che la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari obbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, la quale resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applica-

bilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso ex art. 2055 c.c..

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22927 dell'8 agosto 2025

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti.

La notifica dell'atto sanzionatorio di cui all'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22916 dell'8 agosto 2025

L'atto sanzionatorio di cui all'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, dev'essere notificato ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi, e la dimostrazione di cui l'amministrazione è onerata può essere data anche tramite la prova della spedizione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate munita di timbro donatario di Poste Italiane, non ostandovi la natura recettizia dell'atto sanzionatorio, adottato a conclusione del procedimento amministrativo.

La prova testimoniale

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22915 dell'8 agosto 2025

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronuncia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.

Procedimento davanti al giudice di pace udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22911 dell'8 agosto 2025

Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la richiesta di assunzione di mezzi di prova, così come la produzione di documenti, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la deduzione o la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma 4, c.p.c..

L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22906 dell'8 agosto 2025

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di “book-makers” esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.

La domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22806 del 7 agosto 2025

La domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio - o, ancora più chiaramente, ove il credito sia stato espressamente richiesto come credito chirografario - non può essere integrata successivamente, posto che la richiesta del privilegio costituisce mutatio e non emendatio libelli del credito chirografario, attenendo la richiesta del privilegio alla causa petendi del credito.

L'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia reversibile

Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025

Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e ss. mm. il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962.

Il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni del comparto scuola

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 22800 del 7 agosto 2025

In tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità.

La denuncia per Cassazione del mancato esame di un documento

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22792 del 7 agosto 2025

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione soltanto nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

Appalti pubblici e ATI

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22789 del 7 agosto 2025

In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appalto costituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa riunita nell'ATI è obbligata in solido con la società consortile, per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto, in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.

Protezione internazionale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22787 del 7 agosto 2025

In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.

L'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22782 del 7 agosto 2025

L'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo va valutata secondo i parametri indicati nella norma, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine e, al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi adottati dal ricorrente.

La rappresentanza processuale della persona giuridica

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22779 del 7 agosto 2025

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il fatto che l'onere di dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, sussista solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte, e sempre che la fonte di detti poteri non sia soggetta a un regime di pubblicità legale, non esclude il

potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.

Il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione

Sezione Lavoro – Sentenza n. 22851 del 7 agosto 2025

Il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui – non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica – la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici.

Gli infortuni sul lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 22840 del 7 agosto 2025

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica. Il sesto motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per la mancata considerazione dell'assoluzione in sede penale.

Presupposti per il raddoppio dei termini ex art. 43 del d.p.r. n. 600/73

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22834 del 7 agosto 2025

In presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini ex art. 43 del d.p.r. n. 600/73, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con Legge n. 208/2015, l'istituto opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 relativi al medesimo anno di imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale.

La motivazione “apparente”

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22750 del 6 agosto 2025

La motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Le cd. “operazioni bacciate” nulle ai sensi dell’art. 2358 cod. civ.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22722 del 6 agosto 2025

Nelle cd. “operazioni bacciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell’art. 2358 cod. civ., l’acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per l’acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017 l’azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.l. n. 99/2017 in quanto limitate - quelle fattispecie escluse - ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse.

L’applicazione del Regime doganale 42

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22721 del 6 agosto 2025

L’applicazione del Regime doganale 42, di cui all’articolo 143, comma 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, comporta l’immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE (nella specie, cellulari ricondizionati dalla Cina) e l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale con differimento del pagamento dell’Iva al momento dell’immissione in consumo, senza tuttavia incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, pur sempre avvenuto da soggetto extra UE, né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale; ne deriva l’inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di Iva.

Le cd. “operazioni bacciate” nulle ai sensi dell’art. 2358 cod. civ.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22719 del 6 agosto 2025

Nelle cd. “operazioni bacciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell’art. 2358 cod. civ., l’acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per l’acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017 l’azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.l. n. 99/2017 in quanto limitate - quelle fattispecie escluse - ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse.

Il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 22774 del 6 agosto 2025

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio

Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 22767 del 6 agosto 2025

Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano ove vengano meno le situazioni cui erano collegati.

Spese processuali e gravi ed eccezionali ragioni

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 22765 del 6 agosto 2025

In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità

L'illecito amministrativo ex art. 3 della legge n. 898 del 1986

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 22637 del 5 agosto 2025

L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1986 - secondo cui è punito con una sanzione amministrativa, indipendentemente dall'applicabilità anche di una sanzione penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento - costituisce un illecito di danno; ne consegue che per la integrazione di tale illecito non è sufficiente una dichiarazione falsa, essendo necessario che detta falsità - che non può comunque essere ravvisata in enunciati esecutivi, quali una promessa, che può essere sincera o ingannevole, ma non vera o falsa - produca anche un danno comunitario.

Appalto: sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22634 del 5 agosto 2025

In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influenzando sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.).

I rapporti giuridici di durata e le obbligazioni periodiche

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22629 del 5 agosto 2025

Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

La richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22610 del 5 agosto 2025

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ., competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in *illiquidis non fit mora*.

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22604 del 5 agosto 2025

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

La deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22490 del 4 agosto 2025

Con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA, che, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia suf-

ficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 22482 del 4 agosto 2025

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi

Accertamenti bancari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22480 del 4 agosto 2025

In tema di accertamenti bancari, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, integrando così il meccanismo presuntivo posto a favore della stessa (cfr. Cass. n. 34638/2022) - che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze delle verifiche bancarie siano poste a base di successivi eventuali atti impositivi, fornire la prova della loro inclusione nella base imponibile oppure dell'estraneità alla produzione del reddito (Cass. n. 40221/2021; Cass. n. 26014/2024); prova che deve essere analitica (Cass. n. 13112/2020), per ogni movimento bancario contestato, e non generica (Cass. n. 15857/2016; Cass. n. 18495/2025).

Il decesso del contribuente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22476 del 4 agosto 2025

In caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097 del 2003; n. 18862 del 2005; n. 21326 del 2006), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (Cass. n. 25644 del 2018 e n. 26015 del 2022).

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22469 del 4 agosto 2025

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato percepisce o può percepire, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle informazioni ricevute e della diffusione delle conoscenze scientifiche, oltre alla sussistenza del danno, la sua riferibilità causale al comportamento colposo del terzo.

Il danno da tardivo adempimento dell'obbligo di risarcimento per equivalente

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 22441 del 4 agosto 2025

Il danno da tardivo adempimento dell'obbligo di risarcimento per equivalente deve essere liquidato applicando sul capitale rivalutato anno per anno il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore.

Espropriazione per pubblica utilità e individuazione della qualità edificatoria dell'area

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22414 del 4 agosto 2025

In tema di espropriazione per pubblica utilità per l'individuazione della qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindere nella stima dell'area

La determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi ante e post omologa

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22407 del 4 agosto 2025

Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato»

Concordato preventivo e degradazione al chirografo dei crediti di rivalsa IVA

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22403 del 4 agosto 2025

Nel caso in cui venga proposto un concordato preventivo che preveda la de-

gradazione al chirografo dei crediti di rivalsa IVA sulla base della attestata insussistenza o incapacienza dei beni su cui dovrebbe gravare il privilegio, il creditore che non intenda contestare il trattamento chirografario del credito nell'ambito del concordato, non ha interesse ad agire in separato giudizio per chiedere l'accertamento della natura privilegiata del credito, non potendosi ravvisare tale interesse nemmeno nella possibilità che il concordato non venga omologato o che, dopo l'omologazione, possano intervenire la risoluzione o l'annullamento e la dichiarazione di fallimento dell'impresa debitrice

Il danno da irragionevole durata del processo

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22402 del 4 agosto 2025

Il danno da irragionevole durata del processo consistendo nel patema conseguente all'instaurazione della lite, non può che coincidere con il valore economico in bilico alla instaurazione e per tutta la pendenza della lite, fino all'accertamento del giudice, che segna il limite della sovracompensazione da scongiurare: nell'insinuazione al passivo del fallimento la «pendenza giudiziaria» si determina con l'istanza di ammissione del creditore che, da tale momento, diventa parte della procedura, fino a che, con il provvedimento di ammissione, il suo credito non risulta accertato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 13819 del 06/07/2016, con indicazione dei precedenti; Sez. 2, n. 324 del 05/01/2024), sicché è in riferimento ai valori di questi due momenti, la presentazione dell'istanza e il provvedimento di ammissione, che devono essere individuati i limiti di valore dell'indennizzo liquidabile di cui al terzo comma dell'art. 2 bis.

Proposizione di giudizi separati per risarcimento danni a persona e a cose

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22391 del 4 agosto 2025

Nel caso in cui la vittima d'un sinistro stradale abbia proposto separati giudizi per il risarcimento dei danni alle cose ed alla persona, la domanda proposta per seconda non può essere dichiarata inammissibile quando i due giudizi siano stati riuniti ed unitariamente decisi

Scontro tra veicoli e presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22390 del 4 agosto 2025

In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, sicché l'utilizzabilità della presunzione postula, l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta.

Il rapporto tra i consorzi ed i beni del demanio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22583 del 4 agosto 2025

Il rapporto tra i consorzi di bonifica ed i beni del demanio loro affidati deve essere declinato secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, concessione che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi (r.d. n. 215 del 1933) e che si correla alla «esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica» (art. 54 del r.d. cit.). Il regime concessorio in questione, in quanto afferisce ad un servizio di interesse economico generale (SIEG) preesistente, è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (BOLKESTEIN) e, ad ogni modo, costituisce un diritto esclusivo (art. 106 TFUE) dal cui conferimento consegue una legittima restrizione della concorrenza siccome necessaria per l'adempimento della specifica attività di bonifica affidata ai Consorzi.

La responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22578 del 4 agosto 2025

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di disporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita (quali, ad es., il ricorso, per tempo, a una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio), purché vi sia stata allegazione e prova, anche presuntiva, ovvero dovendo essere dimostrato nel ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità che lo connota, che vi sia stata tempestiva e coltivata domanda nelle fasi di merito.

Rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 22576 del 4 agosto 2025

In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.

La servitù di veduta

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22575 del 4 agosto 2025

Per la sussistenza della servitù di veduta - che trova fonte direttamente nella legge ed è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale (artt. 905-907 cod. civ.) - a norma dell'art. 900 cod. civ. è necessario, oltre

al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura non soltanto consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale.

L'ammissione con riserva al passivo del fallimento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22571 del 4 agosto 2025

L'ammissione con riserva al passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 96, 2° comma, n. 3 l.f., non si applica solo alle ipotesi di accoglimento, ma anche a quelle di rigetto (anche solo parziale) della domanda, nell'ipotesi in cui il curatore abbia proposto l'impugnazione o l'abbia subita. Ed infatti, l'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.

La nozione legale di dispositivi di protezione individuale

Sezione Lavoro – Sentenza n. 22539 del 4 agosto 2025

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 22531 del 4 agosto 2025

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore nell'intento di costituire una garanzia con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio di cui all'art. 2744 cod. civ., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita che comporta l'ammissibilità della prova testimoniale anche "inter partes" ai sensi dell'art. 1417 cod. civ..

Pubblico impiego contrattualizzato e c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 22382 del 3 agosto 2025

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimanti livelli omogenei di

competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione

La denuncia in Cassazione della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22380 del 3 agosto 2025

Il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 22378 del 3 agosto 2025

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà degli espropriati

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22374 del 3 agosto 2025

Lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell'art. 33, d.P.R. n. 327/2001, mediante il computo delle singole perdite conseguenti al deprezzamento dell'area residua, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa, ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà

La valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22362 del 3 agosto 2025

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice; l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito

I parchi eolici e la rendita catastale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22358 del 3 agosto 2025

I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria D/1-Opificio e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura

La remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22347 del 2 agosto 2025

In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione.

Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 22342 del 2 agosto 2025

Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione comporta - salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l'improcedibilità trovando la sua ragion d'essere nel pre-

sidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione.

Locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22341 del 2 agosto 2025

In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica l'assegnazione, unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.

L'interesse a proporre querela di falso in via principale

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22318 del 2 agosto 2025

L'interesse a proporre querela di falso in via principale, con l'effetto di rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere. Infatti, alla parte, nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di riconoscerla, anche quella, alternativa e a prescindere dal disconoscimento, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento e provocare la completa e definitiva rimozione del suo valore probatorio con effetti erga omnes.

La responsabilità ex art. 2051 c.c.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22283 del 2 agosto 2025

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno: essa si basa, cioè, non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode. Da ciò deriva che, al fine di esperire con successo la relativa azione di risarcimento, il danneggiato è tenuto a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e della signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile, restando del tutto irrilevante, invece, la colpa o l'assenza di colpa di quest'ultimo.

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 22229 del 1° agosto 2025

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività;

infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata

La previsione della comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate

Sezione Tributaria – Sentenza n. 22228 del 1° agosto 2025

La previsione, a pena di inammissibilità, della comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate sancita dall'art. 29, comma 4, L. n. 428/1990 contempla un requisito che attiene alla possibilità del contribuente di ottenere il rimborso reclamato, come tale addirittura rilevabile ex officio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio e, dunque, non soggetta al divieto di nova in appello

L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 22227 del 1° agosto 2025

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.

Società a responsabilità limitata e termine per rimborso della quota del socio receduto

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22215 del 1° agosto 2025

In tema di società a responsabilità limitata, il termine di centottanta giorni entro cui deve essere eseguito il rimborso della quota del socio receduto, a norma dell'art. 2473, comma 4, c.p.c., è un termine a beneficio del debitore, onde la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima di quel momento e fino ad allora non maturano interessi per il socio stesso

L'attribuzione della competenza sulla tutela dell'interdetto legale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22178 del 1° agosto 2025

Ai fini dell'attribuzione della competenza sulla tutela dell'interdetto legale, si deve tenere conto dell'ultima residenza anagrafica che ha preceduto la detenzione, quale dato presuntivo della collocazione geografica dei rapporti ed interessi della parte, fermo restando che si tratta di criterio superabile, come è proprio delle presunzioni, in presenza di prova contraria. Non può, invece, tenersi conto del luogo di detenzione, perché la nozione di domicilio presuppone l'elemento soggettivo del "volontario stabilimento", che non è configurabile in caso di reclusione in carcere

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 22176 del 1° agosto 2025

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto

positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali.



HAI BISOGNO DI UNA RICERCA GIURISPRUDENZIALE?

JURANEWS TI AIUTA!

Chiama il numero



0835 16 53 922

o scrivi un whatsapp al numero



329 7570641



www.juranews.it

Sezione Penale

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29964 del 29 agosto 2025

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure che attengono all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, e non, invece, il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

L'illogicità della motivazione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29961 del 29 agosto 2025

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.

La sospensione condizionale della pena

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 29956 del 29 agosto 2025

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020: "In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari").

La responsabilità colposa del conducente di un veicolo

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29955 del 29 agosto 2025

In materia di circolazione stradale per poter affermare la responsabilità colposa del conducente di un veicolo, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare, ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio al pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la "concretizzazio-

ne” del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare.

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 29950 del 29 agosto 2025

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione.

Abusivismo edilizio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29947 del 29 agosto 2025

Il proprietario di un immobile abusivo, destinatario dell’ordine di demolizione, non ha interesse a far valere, per mezzo di incidente di esecuzione, l’applicabilità dell’art. 1, comma 65, della legge Regione Campania n. 5 del 2013 - secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, anche con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare - in quanto tale norma presuppone che egli abbia perso la titolarità del manufatto, ormai acquisito al patrimonio comunale.

Violenza sessuale e configurabilità dell’aggravante speciale di cui all’art. 609 ter, comma primo, n. 2, cod. pen.

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29944 del 29 agosto 2025

In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell’aggravante speciale di cui all’art. 609 ter, comma primo, n. 2, cod. pen., è necessario che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali, sì che deve escludersi la stessa quando egli abbia solamente approfittato della condizione discendente da tale assunzione.

Concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen.

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29940 del 29 agosto 2025

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter” criminoso.

Il requisito della concretezza e attualità del pericolo di recidiva

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29935 del 28 agosto 2025

Il requisito della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29933 del 28 agosto 2025

L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo.

L'estinzione del reato e il rinvio della trattazione del processo

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 29929 del 28 agosto 2025

In tema di cause di estinzione del reato, il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza, disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., quand'anche in quella stessa udienza sia stata svolta attività istruttoria o processuale.

I rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 29928 del 28 agosto 2025

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa: sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.

La sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 29925 del 28 agosto 2025

Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare.

Reati tributari

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29875 del 28 agosto 2025

In tema di reati tributari l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se sia un mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.

Pena detentiva e diffamazione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29840 del 27 agosto 2025

Il ricorso alla pena detentiva come risposta sanzionatoria al delitto di diffamazione, a mezzo stampa o non, sia consentito soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29838 del 27 agosto 2025

La bancarotta fraudolenta patrimoniale risulta integrata quando viene posta in essere un'operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori.

Il giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato e la rinnovazione istruttoria

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29837 del 27 agosto 2025

Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica".

La dichiarazione dell'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29835 del 27 agosto 2025

L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ab origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29834 del 27 agosto 2025

Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di improcedibilità, sicché il difetto dell'extradizione suppletiva precluderà solo, ex art. 721 cod. proc. pen., l'esecuzione della misura cautelare o della sentenza definitiva; ciò perché essendo l'extradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale.

La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen.

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29695 del 26 agosto 2025

La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti.

Applicazione della pena su richiesta delle parti

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29692 del 26 agosto 2025

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento.

La prova indiziaria e il vaglio della Corte di Cassazione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29690 del 26 agosto 2025

In materia di prova indiziaria, il vaglio della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sinda-

cato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'”id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità.

L'ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29681 del 25 agosto 2025

In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice: pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata.

La facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29672 del 25 agosto 2025

La facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non estende le stesse ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro ri-socializzazione, sicché tali benefici - pur potendo essere concessi a detti soggetti anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47- ter Ord. pen. - postulano che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla personalità del condannato, onde verificare i presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguire la stabile rieducazione.

La decisione sul differimento dell'esecuzione della pena

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29669 del 25 agosto 2025

Il giudice, quando è chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve effettuare un motivato bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.

Reati militari e la concreta offensività della condotta di disobbedienza

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29668 del 25 agosto 2025

In tema di reati militari, la concreta offensività della condotta di disobbedienza di cui all'art. 173 cod. pen. mil. pace, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., va parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all'incidenza dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l'ordine era correlato; ciò, naturalmente, nell'alveo del principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Reati edilizi e l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29639 del 22 agosto 2025

In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato.

Causa di incompatibilità del giudice

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 29634 del 22 agosto 2025

L'esistenza di una causa di incompatibilità del giudice non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa non esclude la potestas iudicandi, né incide sui requisiti di capacità del giudice, salvi i casi di interesse proprio e diretto del medesimo nella causa, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito.

Il colloquio dei detenuti con i familiari

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29625 del 21 agosto 2025

Il colloquio con i familiari costituisca un diritto soggettivo del detenuto, anche se sottoposto al regime penitenziario differenziato, stabilendo l'art. 28 Ord. pen. l'obbligo di curare in modo particolare il suo rapporto con detti soggetti, anche quale elemento del trattamento rieducativo, come previsto dall'art. 15 Ord. pen., ed essendo i colloqui con familiari e conviventi autorizzati, in linea generale, dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., sia pure con limitazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito per i detenuti soggetti al regime penitenziario ordinario.

La determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare al detenuto

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29622 del 21 agosto 2025

In sede di procedimento attivato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Mandato di arresto europeo e diritto fondamentale alla salute della persona richiesta in consegna

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 29600 del 20 agosto 2025

L'acquisizione dallo Stato emittente delle informazioni complementari è finalizzata a verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto, tra cui quelle relative alla assistenza sanitaria (nel senso che le informazioni integrative richieste allo Stato emittente sono tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto, Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022; Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018; Sez. 6, n. 23277 del 1/06/2016). L'interlocuzione tra lo Stato di esecuzione e lo Stato emittente, al fine di evitare che l'esecuzione del mandato di arresto europeo possa pregiudicare il diritto fondamentale alla salute della persona richiesta in consegna, deve, infatti, avere riguardo «al fatto che tale patologia sarà oggetto, in tale Stato membro, di trattamenti o di cure appropriati, e ciò, indifferentemente, in ambiente carcerario o nel contesto di modalità alternative di mantenimento di tale persona a disposizione delle autorità giudiziarie di detto Stato membro», e non già la necessaria previa indicazione della struttura penitenziaria (Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2023, causa C-699/21, § 49; Sez. 6, n. 17535 del 30/04/2024).

La preclusione connessa al principio del ne bis in idem

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29598 del 20 agosto 2025

Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen.

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29617 del 20 agosto 2025

Il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen. non costituisce una forma di tutela dei diritti della persona detenuta autonoma e distinta, sul piano procedimentale, dal rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen.. Invero, l'incipit dell'art. 35-ter, comma 1, Ord. pen., indica la

violazione dell'art. 3 CEDU come una delle situazioni di pregiudizio previste dall'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ovvero come una situazione di attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti della persona detenuta o internata conseguente alla inosservanza, da parte dell'Amministrazione, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento di esecuzione, in presenza della quale il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'art. 35-bis Ord. pen.; articolo, quest'ultimo, che definisce lo schema procedimentale del cd. rimedio giurisdizionale.

La concessione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen.

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29616 del 20 agosto 2025

Ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., non si può prescindere, tenuto conto del richiamo ai parametri dell'art. 133 cod. pen., dal vaglio dei comportamenti dell'imputato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati, che assumono rilevanza in vista della valutazione prognostica richiesta dall'art. 58, legge n. 689 del 1981 per l'applicazione delle pene sostitutive.

La valutazione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29614 del 20 agosto 2025

La valutazione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò sia funzionale a fare emergere l'avvenuto scrutinio della congruità della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato

Concorso apparente di norme e art. 15 cod. pen.

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29613 del 20 agosto 2025

In tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem" - consentono di evidenziare come il rapporto fra le due fattispecie associative va effettuato dapprima in astratto, ai fini della verifica della sussistenza della relazione di specialità unilaterale.

Sussistenza del dolo di omicidio e reiterazione dei colpi

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29612 del 20 agosto 2025

La reiterazione dei colpi non è decisiva ai fini della sussistenza del dolo di omicidio, va ricordato che quanto alla idoneità e alla direzione degli atti, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l'univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunque punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29611 del 20 agosto 2025

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015): per altro, in modo condivisibile, si è affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016).

Reati associativi e commissione dei “reati-fine”

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29608 del 20 agosto 2025

In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.

La richiesta di restituzione dei termini

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29572 del 19 agosto 2025

In tema di richiesta di restituzione dei termini ex art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore fornire la prova non solo di aver richiesto, a mezzo PEC, copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria.

La “doppia conforme”

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29566 del 19 agosto 2025

Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

La circostanza aggravante speciale prevista per il delitto di rapina dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen.

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29565 del 19 agosto 2025

La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del supera-

mento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen..

Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a un imputato incensurato

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29564 del 19 agosto 2025

È illegittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a un imputato incensurato basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l'incensuratezza, caratteristica propria anche degli attuali ricorrenti, costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, la cui neutralizzazione esige l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario.

Esigenze cautelari e ricorso per cassazione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29562 del 19 agosto 2025

In relazione al tema delle esigenze cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. e l'ergastolo

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29596 del 19 agosto 2025

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile.

La motivazione sulla “particolare tenuità del fatto”

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29594 del 19 agosto 2025

In tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen..

Reato continuato

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29592 del 19 agosto 2025

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021; Sez. U, n. 7930

del 21/4/1995). Anche in caso di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020).

L'applicazione cumulativa di misure cautelari personali

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29585 del 19 agosto 2025

L'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. artt. 276 e 307 cod. proc. pen.), tra i quali non rientra il procedimento di cui all'art. 299 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006; Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, con specifico riferimento alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 32944 del 23/02/2005).

Il mutamento del fatto

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 29543 del 18 agosto 2025

Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'“iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

La revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29556 del 18 agosto 2025

Ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la “prova nuova” non può consistere, insomma, in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce “prova nuova” un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 42859 del 07/07/2023) e, a maggior ragione, non possono integrarla questioni già deliberate dal medesimo giudice (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016).

Il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29554 del 18 agosto 2025

Le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004). Di recente anche le Sezioni Unite hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020).

L'omessa traduzione del decreto di espulsione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29512 del 14 agosto 2025

L'omessa traduzione del decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nei confronti dell'imputato alloglotta non determina la nullità del decreto, quanto, piuttosto, uno slittamento dei termini per impugnare, che decorrono dal momento in cui sia stata messa a disposizione dell'imputato la motivazione del provvedimento nella lingua a lui comprensibile.

Reato continuato

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29511 del 14 agosto 2025

In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali (o anche solo una delle quali) pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

Impugnazioni e giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29510 del 14 agosto 2024

In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. (è il caso di specie, in assenza di deduzioni contrarie del ricorrente), l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, com-

ma 1-bis, cod. proc. pen..

La riparazione per l'ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29507 del 14 agosto 2025

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati.

Il procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29504 del 14 agosto 2025

Nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. D.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale.

I requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 29488 del 13 agosto 2025

I requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 L. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna correlate con l'esito del procedimento di consegna per la traditio in vinculis della persona richiesta.

La valutazione della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29487 del 13 agosto 2025

L'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura più gradata.

Il ricorso per Cassazione in materia di sequestri probatori e preventivi

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29486 del 13 agosto 2025

In materia di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è

ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Le false indicazioni o le omissioni di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29484 del 13 agosto 2025

Le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale.

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29480 del 13 agosto 2025

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un’evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 cod. proc. pen..

Il divieto di reformatio in peius

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29479 del 13 agosto 2025

Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell’individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione

La graduazione della pena

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29499 del 13 agosto 2025

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in casazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione

La bancarotta “riparata”

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29498 del 13 agosto 2024

La bancarotta “riparata” costituisce una manifestazione del giudizio di pericolo concreto che determina l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, a seguito dell’attività restitutoria posta in essere dall’imprenditore o dall’amministratore della società (prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento), volta a ricostituire il patrimonio dell’impresa, nella sua effettività e integralità, precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, a nulla rilevando restituzioni parziali, inidonee a elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, né versamenti fatti dall’amministratore ad altro titolo. Non può, infatti, integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita, prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura, impedendo l’insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori.

Pene sostitutive di pene detentive brevi

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29497 del 13 agosto 2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione (Sez. 5, n. 45583/2024; Sez. 3, n. 33149/202), considerata la natura sostanziale delle stesse, in quanto aventi natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita e soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen. (Sez. U, n. 11397/1995; Sez. F, n. 32799/2011; Sez. 4, n. 29504/2018).

Art. 612-bis c.p. e remissione di querela

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29464 del 12 agosto 2025

Le condizioni in presenza delle quali non è consentita la revoca della querela già presentata dalla persona offesa dal reato sono due: la reiterazione delle minacce e la loro formulazione nei modi di cui al secondo comma dell’art. 612-bis cod. pen., con la conseguenza che è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi.

La determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29463 del 12 agosto 2025

Nel determinarne il valore giornaliero, devono essere vagliati nel loro complesso una serie di fattori, quali le condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 14873/2024), elementi che l’autorità giudiziaria è peraltro tenuta ad acquisire d’ufficio, non essendo contemplato alcun onere di allegazione di parte (Sez. 2, n. 9397/2024).

Procedimento di prevenzione e competenza territoriale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29459 del 12 agosto 2025

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza.

Il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29458 del 12 agosto 2025

Integra il delitto di diffamazione, aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un video pubblicato sui social-media al quale il destinatario non sia presente fisicamente, ma abbia assistito “in diretta da remoto”, atteso che la possibilità di inserire “commenti” non assicura un rapporto diretto con l'offensore né un contraddittorio immediato ed in forme adeguate, rispettose di una sostanziale “parità delle armi”.

Bancarotta semplice e fraudolenta

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29457 del 12 agosto 2025

Ciò che caratterizza la bancarotta semplice, distinguendola da quella fraudolenta è la “direzione” dell'interesse dell'agente, nel senso che, quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell'art. 217 L. fall., egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa, laddove nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 legge fall., invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali.

La configurabilità del reato di atti persecutori

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29455 del 12 agosto 2025

Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto – tra i quali lo stato d'ansia provocatole dall'imputato – potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015. Si veda, altresì, Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, nella quale la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).

Impugnazioni cautelari e interesse del Pubblico ministero a proporre appello

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 29478 del 12 agosto 2025

In tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del Pubblico ministero a proporre appello avverso l'ordinanza che abbia applicato la misura solo per alcuni dei reati contestati, al fine di conseguire l'estensione anche agli altri, per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

Il principio generale ex art. 129 cod. proc. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29425 dell'11 agosto 2025

Il principio generale di cui all'art. 129 cod. proc. pen., infatti, è applicabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento in quanto questo, sebbene non possa superare la barriera del giudicato, è insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione per cui la prescrizione non può essere dichiarata solo qualora la sentenza di annullamento parziale della cassazione ha avuto a oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato, quali quelle relative alla concedibilità di attenuanti generiche e all'applicabilità di una misura di sicurezza.

Attenuanti generiche

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29420 dell'11 agosto 2025

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

L'impugnazione della sentenza

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 29417 dell'11 agosto 2025

L'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata.

Nozione di "reati della stessa indole"

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29411 dell'11 agosto 2025

Per "reati della stessa indole" devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29405 dell’11 agosto 2025

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010).

Ricorso per Cassazione per mancata effettuazione di un accertamento peritale

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29404 dell’11 agosto 2025

La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

Misure di prevenzione e il principio del “ne bis in idem”

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29437 dell’11 agosto 2025

In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del “ne bis in idem”, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una misura personale o patrimoniale precedentemente revocata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi.

L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 29436 dell’11 agosto 2025

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro.

Intercettazioni telefoniche

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29384 dell’8 agosto 2025

In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del

P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura, né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta.

Contrabbando doganale

Sezione Terza Penale - Sentenza n. 29375 dell'8 agosto 2025

In tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto.

L'impedimento a comparire dell'imputato

Sezione Feriele Penale – Sentenza n. 29372 dell'8 agosto 2025

L'impedimento a comparire dell'imputato, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma esso non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall'imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo.

Le misure cautelari personali

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29370 dell'8 agosto 2025

In tema di misure cautelari personali, la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta.

Domande suggestive

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29368 dell'8 agosto 2025

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, atteso che tali sanzioni non sono previste dall'art. 499 cod. proc. pen. e non possono essere desunte dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen..

La graduazione della pena

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29365 dell'8 agosto 2025

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., proprio come avvenuto nella specie, sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del giudizio di congruità la cui affermazione, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Il reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29363 dell'8 agosto 2025

Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.

L'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29353 del 7 agosto 2025

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna.

Concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 29348 del 7 agosto 2025

In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà del compartecipe, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto.

Bancarotta documentale fraudolenta

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29339 del 7 agosto 2025

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la

ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023); è sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale.

Misure cautelari personali e requisito dell'attualità del pericolo

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 29329 del 7 agosto 2025

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterate, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

La stabilità del vincolo associativo e l'indeterminatezza del programma criminoso

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29239 del 7 agosto 2025

La stabilità del vincolo associativo e l'indeterminatezza del programma criminoso possono essere anche tratte dal susseguirsi ininterrotto delle condotte integranti i reati oggetto del programma ad opera di soggetti stabilmente collegati. Non occorre, invece, anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto dal singolo soggetto nell'ambito dell'associazione, attesa la possibilità di realizzare nei modi più disparati la partecipazione al sodalizio criminoso, la cui specificazione non è necessariamente richiesta dalla norma incriminatrice.

Società di capitali e obblighi relativi alla sicurezza del lavoro

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 29235 del 7 agosto 2025

Nelle società di capitali, gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro gravano su tutti i membri del consiglio di amministrazione che, pur in caso di delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o di delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., rispondono dell'evento lesivo che costituisca concretizzazione della totale assenza di procedimentalizzazione dell'attività lavorativa, quale espressione di una politica aziendale volta a subordinare al profitto le esigenze della sicurezza.

I requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misure coercitive

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 29194 del 6 agosto 2025

I requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione

delle misure coercitive devono essere scrutinati dal giudice della cautela secondo indici concreti che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell'estraddando tanto da necessitare un intervento restrittivo, non costituendo circostanza rilevante, a tali fini, la severità della pena a cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna.

L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 29185 del 6 agosto 2025

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l'operatività della compagine criminale e, stante la natura permanente del reato associativo, non rileva la limitata durata dei rapporti tra i correi o il breve periodo di protrazione delle condotte allorché dagli elementi acquisiti emerge un sistema collaudato.

L'ordine di demolizione delle opere abusive

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 28987 del 6 agosto 2025

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato.

Il reato di violenza sessuale

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 28970 del 6 agosto 2025

In tema di reati sessuali, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, mentre l'eventuale concorrente finalità dell'agente ingiuriosa o minacciosa, così come scherzosa, non esclude la connotazione sessuale dell'azione.

Reati tributari e determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 28969 del 6 agosto 2025

Nei reati tributari spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.

La cognizione della Corte di cassazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 28917 del 6 agosto 2025

In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione.

La graduazione della pena

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 28897 del 5 agosto 2025

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'Impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

L'affidamento in prova al servizio sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 28895 del 5 agosto 2025

L'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole. In tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione.

Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 28892 del 5 agosto 2025

Lo stato di salute - ora anche psichica - incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare l'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1 -ter, Ord. pen., non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento psico-fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, dovendo contemplarsi, nella valutazione conclusiva, l'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ex artt. 32 e 27 Cost..

Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 28890 del 5 agosto 2025

Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire - con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di

merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

La determinazione della pena

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 28876 del 5 agosto 2025

La determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..

Peculato

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 28653 del 5 agosto 2025

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare o avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso.

Custodia cautelare in carcere e presunzione relativa di pericolosità sociale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 28643 del 5 agosto 2025

In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari.

La continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 28634 del 5 agosto 2025

La cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati.

La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 28514 del 4 agosto 2025

Il pubblico ministero può validamente effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, avendone il potere e l'occasione; con la contestazione suppletiva, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di proscioglimento, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di mancanza della condizione di procedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, non si è in presenza di un reato venuto meno nella dimensione sostanziale, che non può rivivere.

Il giudizio abbreviato d'appello e le facoltà delle parti

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 28508 del 4 agosto 2025

Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.

La nozione di "residenza" in tema di mandato di arresto europeo

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 28505 del 4 agosto 2025

I termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione.

Le dichiarazioni della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 28500 del 4 agosto 2025

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'Imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Il reato di maltrattamenti in famiglia

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 28491 del 4 agosto 2025

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non con-

sente alcuna “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.

L'insolvenza fraudolenta

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 28486 del 4 agosto 2025

In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato.

La revisione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 28533 del 4 agosto 2025

L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

L'elemento distintivo tra furto e appropriazione indebita

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 28525 del 4 agosto 2025

L'elemento distintivo tra furto e appropriazione indebita si fonda sulla sussistenza, in capo all'agente, del possesso della cosa, in presenza del quale il soggetto agente deve rispondere della meno grave fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen.; possesso che va inteso, in senso penalistico, quale esercizio sulla cosa di un potere che esula dal diretto controllo di chi vanta sulla medesima res un potere giuridico maggiore, ma che non presuppone — come è in ambito civilistico — l'esercizio di fatto di poteri consimili a quelli del proprietario, con l'esclusione ogni volontà di restituire la cosa e di riconoscere ad altri la posizione di proprietario.

La revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 28312 del 1° agosto 2025

Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza.

Interpretazione delle intercettazioni telefoniche

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 28308 del 1° agosto 2025

In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non

può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

L'interesse della parte a impugnare un provvedimento

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 28305 del 1° agosto 2025

L'interesse della parte a impugnare un provvedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa.

La nozione di “residenza” in tema di mandato di arresto europeo

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 28291 del 1° agosto 2025

In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza”, rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.

Le annotazioni della polizia giudiziaria recanti la sintesi di affermazioni personalmente ascoltate dall'ufficiale di p.g.

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 28198 del 1° agosto 2025

Le annotazioni della polizia giudiziaria recanti la sintesi di affermazioni personalmente ascoltate dall'ufficiale di p.g. rese dai presenti alla commissione di un reato, che ne rifiutino la verbalizzazione per paura di danni a se stessi o ai propri familiari, integrano la mera e doverosa documentazione dell'attività di indagine espletata, ritualmente acquisita al fascicolo del p.m. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dato che l'accesso a tale rito, la cui scelta è rimessa all'imputato, attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie.

OFFERTA JURANEWS

JURANEWS è un quotidiano di informazione giuridica, innovativo ed empatico, dotato di una banca dati completa di normativa, prassi e giurisprudenza, che si distingue per il carattere altamente “selettivo” delle informazioni giuridiche che fornisce.

Si tratta di una proposta editoriale che offre una rapida selezione dei temi di interesse con i relativi approfondimenti: massime redazionali, sintesi giurisprudenziali, commenti e schede autorali. JURANEWS si è, infatti, dotata di un parterre di autori di importante rilievo, al fine di fornire un prodotto affidabile e di grande qualità.

JURANEWS oggi è il sistema più rapidamente aggiornato: la normativa e la prassi sono aggiornate in tempo reale, non appena i siti ufficiali pubblicano i documenti, la redazione provvede ad inserirli nell'archivio Banca Dati, e a darne immediata notizia in Home page; la giurisprudenza di legittimità è aggiornata alla data del deposito, sin dalle prime ore del pomeriggio, si possono visualizzare le prime sentenze del deposito della corte di cassazione dello stesso giorno, per avere poi la disponibilità del deposito completo entro la mattina successiva.

La nostra proposta comprende:

- Utilizzo del portale JURANEWS:
- Visualizzazione delle News quotidiane
- Visualizzazione delle rassegne quotidiane (Corte di Cassazione Civile deposito del giorno precedente - Corte di Cassazione Penale deposito del giorno precedente – Gazzetta Ufficiale – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale (giovedì mattina)
- Visualizzazione di tutti i contenuti autorali presenti nelle aree tematiche (dottrina)
- Visualizzazione della sezione Massime (ufficiali della Cassazione e Autorali, massime di merito, massime della corte costituzionale)
- Visualizzazione della sezione Codici (tutta la normativa è aggiornata ed è possibile consultare le versioni vigenti e previgenti)
- Visualizzazione della sezione Real Time
- Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per generare sintesi e massime delle sentenze della Corte di Cassazione
- Utilizzo della **Chat AI** per conversare con l'intelligenza artificiale e generare contenuti attinti esclusivamente dalle fonti ufficiali presenti nell'archivio JURANEWS
- Utilizzo dell'agenda
- Visualizzazione della Banca Dati completa ed aggiornata di normativa-prassi-giurisprudenza
- Consultazione ed utilizzo dei formulari
- Consultazione delle riviste JURANEWS Lex & Law
- Utilizzo dei fascicoli all'interno dell'area personale
- Possibilità di attivare le notifiche push per materia
- Utilizzo della versione app per smartphone
- Servizio di newsletter settimanale
- Servizio JURANEWS WebTv
- Call center (assistenza clienti) dedicato disponibile dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Accedendo al nostro sito internet www.juranews.it si potrà prendere visione della struttura del prodotto, e chiedere una demo per conoscere tutto il potenziale del sito



I CONTENUTI

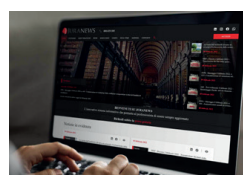
- ✓ Sentenze della Corte di Cassazione aggiornate in tempo reale;
- ✓ News e articoli quotidiani sulle principali novità giuridiche;
- ✓ Normativa nazionale ed europea, aggiornata in tempo reale dalle fonti ufficiali e riportata nelle versioni vigenti e previgenti corredata da note esplicative;
- ✓ Ampia selezione della giurisprudenza di merito delle principali Corti e massimario sempre aggiornato;
- ✓ Principali Trattati Internazionali adottati dall'Italia in versione vigente e in lingua italiana;
- ✓ Approfondimenti autorali focalizzati su tematiche di attualità, realizzati da professionisti, docenti e cultori della materia.

Scopri

JURANEWS AI

ChatAI risponde a tutte le tue domande attingendo esclusivamente alle fonti ufficiali presenti nell'archivio JURANEWS

Inoltre potrai consultare tutte le sentenze e chiedere all'AI di generare la massima e la sintesi della sentenza



Inquadra il QR code per richiedere la demo gratuita



www.juranews.it

LA PIATTAFORMA

Archivio digitale con esclusivo patrimonio documentale di oltre 3.5 milioni di documenti

Interamente web, nessuna installazione, accessibile ovunque anche da smartphone

Motore di ricerca documentale tra i più evoluti e performanti sul mercato

Navigazione user friendly, che permette un utilizzo semplice ed intuitivo

Servizio Clienti

☎ 0835 16 53 922
0835 25 66 20

💬 329 75 70 641

Sommario

L'editoriale del Direttore del Centro Studi RNF

La mediazione: riflessioni e prospettive per l'avvocatura	1
<i>Avv. Lucia Varliero - Direttore del Centro Studi Rete Nazionale Forense</i>	

Approfondimenti RNF

Sondaggio sulla Mediazione civile - Report: Cosa pensano gli avvocati della mediazione?	3
<i>Avv. Roberta Errico e Avv. Mario Antonio Stoppa</i>	
1. Premessa	3
2. Metodo di indagine	
2.1 Diffusione	3
2.2 Risposte	
3. Distribuzione degli avvocati partecipanti al sondaggio per area geografica.	4
4. Anzianità professionale degli avvocati partecipanti al sondaggio	5
5. Anzianità dei partecipanti al sondaggio per area geografica in rapporto all'area geografica di appartenenza	6
6. Il numero di procedure di mediazione a cui hanno partecipato gli avvocati del campione esaminato.	8
7. Il numero di procedure di mediazione in rapporto all'area geografica di appartenenza degli avvocati facenti parte del campione esaminato	
7.1 Nord Italia	
7.2 Centro Italia	
7.3 Sud Italia	11
7.4 Partecipazione complessiva alle procedure di mediazione	
7.5 Tipologia delle procedure	
7.6 Componente dell'esperienza professionale	
8. Svolgimento della procedura di mediazione	
8.1 Superamento del primo incontro	
8.2 Incontri in presenza vs incontri telematici	19
8.3 Impatto della mediazione telematica sul raggiungimento dell'accordo: percezioni del campione analizzato	
9. L'utilità percepita della mediazione.	29
9.1 Fattori che influenzano la decisione di consigliare (o meno) la mediazione	
10. Percezione economica dello strumento.	
10.1 Sulla conoscenza delle tariffe per partecipare alla mediazione	
10.2 Sulla percezione di convenienza delle tariffe per partecipare alla mediazione	33
10.3 Sulla conoscenza rispetto all'esistenza di compensi tabellari per la partecipazione alla mediazione	
10.4 Sul rapporto compenso/tempo per l'avvocato in mediazione	
11. Rispetto all'accesso al gratuito patrocinio.	37
12. Rispetto alle agevolazioni fiscali.	38
13. Rispetto alla formazione e conoscenza	39
14. Rispetto al rapporto con mediatori e organismi	40
15. I suggerimenti e le proposte dei partecipanti.	44
16. Considerazioni conclusive	46

Approfondimenti JURANEWS

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti - Settembre 2025	
Sezione Civile	49
Sezione Penale	108





RNF magazine

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE
Anno 2/N° 3-Settembre 2025